

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Facoltà di Magistero

Corso di Laurea in Materie Letterarie

LA COMUNITA' DI BIBBONA

NEI SECOLI XV E XVI

Candidato:

Federica BIANCANI

Relatore:

Chiar.mo Prof.
Domenico MASELLI

Anno Accademico 1991-92

I N D I C E

PREMESSA

P. 1

CAPITOLO I

BIBBONA NEL '400

- a) Struttura del paese e castello " 4
- b) Le chiese di Bibbona nel '400 " 22
- c) Abbazia di S. Maria dei Magi " 33
- d) La Chiesa di S. Maria della Pietà " 40

CAPITOLO II

LE CHIESE DI BIBBONA NEL '500

- a) La Pieve " 46
- b) La Chiesa di S. Maria della Pietà " 59
- c) Le Confraternite e la loro organizzazione " 67
- d) La pietà popolare " 74

CAPITOLO III	
VITA AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA' DI BIBBONA	
a) Struttura politica del paese	P. 83
b) I rapporti tra la comunità di Bibbona e la Chiesa	" 92
c) I rapporti interpersonali	" 98
d) Aspetto giuridico	" 106
e) Le leggi suntuarie del comune di Bibbona	" 114
CAPITOLO IV	
VITA ECONOMICA DELLA COMUNITA' DI BIBBONA	
a) Aspetto economico come emerge dagli Statuti	" 123
APPENDICE	" 156
BIBLIOGRAFIA	" 325

PREMESSA

Questa tesi è collegata a quella della signora Alessandra Bartoli e riguarda la Comunità religiosa di Bibbona. Dobbiamo confessare che la ricerca documentaria è stata accuratissima e molto difficile, anche se abbiamo potuto accedere alle visite pastorali e apostoliche, custodite nell'archivio vescovile di Volterra, per la disponibilità dimostrata da mons. Bocci, archivista di tale cattedrale, che ringraziamo qui pubblicamente. Il materiale da noi trovato, dopo questa ricerca sul campo, è però risultato poco omogeneo unendo a documenti squisitamente religiosi, come le visite pastorali, altri socio-politici come gli Statuti. Questo ha naturalmente influito sulla divisione del lavoro che non per nostra volontà rischia di essere squilibrato, né la bibliografia

esistente ci poteva aiutare, in quanto l'unica cosa specifica sull'argomento è stata scritta sulla base dei nostri reperti e i volumi di storia generale da noi pur citati non si occupano, neppure marginalmente di una comunità periferica come era Bibbona. Il lavoro è perciò nell'ambito della microstoria, anche se crediamo di aver rilevato alcuni momenti in cui Bibbona si inserisce nel tessuto connettivo toscano, vuoi per le citazioni contenute in scritti autografi del Savonarola, vuoi per pellegrinaggi annui da varie parti della Toscana.

Al momento in cui la mia tesi la lascia, Bibbona era ancora un centro rurale di poche centinaia di anime ma con una sua non disprezzabile tradizione.

Abbreviazioni

- A.S.F. = Archivio di Stato di Firenze
A.S.I. = Archivio di Stato Italiano
A.V.L. = Archivio Vescovile di Lucca
A.V.V. = Archivio Vescovile di Volterra
A.S.C.V. = Archivio storico Comunale di Volterra.

CAPITOLO I

BIBBONA NEL '400

a) Struttura del paese e castello

Bibbona, castello in Val di Cecina con un'antica pieve, giace tra le docili colline dell'alta Maremma Toscana.

Circondata da mura torrite, difese da un profondo fosso, Bibbona un tempo era tra i castelli più forti della Maremma pisana, benché il suo nome non s'incontri prima del XII secolo (1).

La più antica testimonianza della sua storia è rappresentata dal toponimo per il quale può essere prospettata una derivazione etrusca da "Vipi", da cui il latino «Vibius», indirettamente riconfermata da alcuni ritrovamenti archeologici (2).

Testimonianza di questa origine risulta essere uno dei più bei pezzi di scultura bronzea etrusca arcaica, custodito attualmente nel museo archeologico di Firenze. Si tratta di un caprone scolpito in

bronzo; la statuetta è alta venti centimetri ed è stata giudicata l'ansa di un grande vaso patorio, la cui età può essere compresa tra il VI e il V secolo a.C.

Essa costituisce un tipico aspetto dell'eleganza formale, introdotta in Etruria attraverso i contatti con il mondo Ionico, realizzati mediante i commerci e gli scambi culturali dell'Etruria Tirrena con Sibari.

A Bibbona evidentemente dovevano abitare etruschi assai doviziosi, perché soltanto gente molto ricca poteva permettersi il lusso di certi vasi preziosi.

Non è da escludersi che qualche volterrano della «gens Cecina» possedesse qui una bella villa prospiciente il mare.

Oltre a questa scultura provengono da Bibbona varie antichità etrusche e pre-etrusche attualmente conservate nei musei di Firenze, Livorno e Volterra.

Notevoli sono gli strumenti litici e metallici

dell'età eneolitica raccolti nell'agro di Bibbona, dove furono trovate anche ceramiche frammentate di epoca romana.

Infatti Bibbona ed i suoi dintorni fecero parte nell'antichità del territorio Etrusco e poi del Municipio Romano di Volterra, rientrandone infine nella diocesi ecclesiastica in cui si trovano tuttora (3).

Nonostante le poche notizie non permettano di formulare ipotesi sul ruolo di Bibbona nell'antichità, al tempo delle invasioni barbariche, la zona dovette avere un certo interesse, se nell'VIII secolo, vi sono documentati possessi dei duchi Longobardi di Lucca: la «sala ducis Allonis» era infatti nei suoi pressi (4).

In questa zona, certamente la più antica della diocesi di Volterra, esisteva un «predio pomponiano» (insediamento romano) dove fu eretta la pieve diocesana dedicata a S. Pietro Apostolo, ed un ospizio

di pellegrini, detto "Linaglia" (5).

La pieve con l'ospizio e la canonica del SS.mo Salvatore a Montalpruno, facevano parte di un antico itinerario della fede visitato anche dopo il Mille dai pellegrini romei provenienti dalla Francia.

Centro di questo distretto era Bibbona «la via buona». I documenti testimoniano la presenza di una via antichissima pisana e popolonia, che non è l'attuale via Aurelia, ma una più interna, a mezza costa sui monti fino a Campiglia vecchia.

Abbiamo notizia di un monastero nei pressi di Bibbona, grazie ad un documento ritrovato tra le Memorie Lucchesi che testimonia quanto segue:

«Causualdo prete del Vico Massio presso Asilato offre alla cattedrale di Lucca per l'anima sua il Monastero e Chiesa di Santa Maria dello steso Vico, accordando ancora al vescovo Giovanni il diritto di esigere la pena delle violenze a lui fatte, o che potesse di poi soffrire nell'anno suddetto 797» (6).

La località di Asilatto presenta nel suo toponimo un'origine piuttosto complicata, sia per le varie forme in cui si trova espresso (Asilacto, Anarito, Aslagito, Slaito, Islarto, Islaydo, Hyslaido, ecc.), sia per le localizzazioni indicate dai vari autori (7).

Il Pieri dopo averne accertate due (Gavorrano nella provincia di Grosseto e Casale Marittimo nella provincia di Pisa), non esclude la possibilità che si tratti di un'unica località (8).

Lo storico Lopes Pegna (9) fa risalire invece l'etimologia del toponimo «Asilactum», località nella quale intorno all'VIII secolo erano ancora in funzione delle saline, alla locuzione latina «asylum actae», che significa asilo del litorale: tempio inviolabile in riva al mare (9).

Bibbona apparteneva allora ai vescovi lucchesi, pur essendo un territorio fuori della loro diocesi.

Il Repetti (10) a tal proposito ci porta a conoscenza di un contratto di enfiteusi, tra gli stessi vescovi ed il conte Ugo della Gherardesca nell'XI secolo, rinnovato al conte Tedice suo figlio e confermato con nuovo istrumento del 18 settembre 1109 al conte Ugo, nipote del primo feudatario (10):

«Il Conte Ugo figlio del fu conte Uguccione vende e consegna al Monastero di Santa Maria e di San Benedetto di Murrana con tutte le loro attinenze ecc. per presso di due pelli: a condizione che avendo figli legittimi s'intenda rivoluta la vendita predetta con pagare al Monastero lire trenta di buoni danari di moneta di Lucca» (11).

Mentre i signori della Gherardesca da una parte acquistavano in Bibbona beni della Chiesa, ne donavano altri all'ospedale di Linaglia, presso il fiume Cecina (12).

Lo spedale di Linaglia prende il nome da un torrente che ha origine tra Guardistallo e Casale, e

scorre a nord di Bibbona. Nella sua valle, lungo una via pubblica vicino alla confluenza con il fiume Cecina, fu istituito un ospizio, uno dei più antichi che si conoscano, per dare ricovero ai viandanti che avessero già passato i fiumi o che fossero impediti di passarli per la piena delle acque o per la sorpresa della notte.

Lo spedale è anteriore al luglio 1160, anno in cui i fratelli Gherardo e Ranieri della Gherardesca donarono allo spedale già esistente, alcuni loro beni da godersi però dopo la loro morte. Era censuario del vescovo di una libbra di cera da pagarsi il 15 agosto.

Prima del 1271 fu assoggettato allo spedale di S. Leonardo di Stagno nel distretto pisano. Fra il 1269 e il 1271 passò al monastero di tutti i Santi di Pisa, la cui badessa pagava il censo. Il Repetti lo dice intitolato a S. Leonardo ed unito al Monastero di S. Lorenzo alle Rivalte di Pisa. Altri beni erano

destinati invece alla Badia di Serena fondata nel 1004 dal conte Gherardo presso Chiusdino (13).

Tale Badia, situata nella Val di Merse, distava da Siena circa dieci miglia. Ebbe nome di Serena dal luogo ove in origine fu fondata dal conte Gherardo, mentre stanziava nel suo Castello di Serena. Dall'istrumento di fondazione pubblicato dal Muratori, dal Miccione e altri si rivela quali e quanti fossero i possessi, i giuspatronati e le rendite assegnate a questo monastero nelle valli della Merse e dell'Elsa. In origine fu dei Benedettini, ai quali la tolse Celestino III papa per darla nel 1196 ai Vallombrosani, i quali non rimasero a lungo nel selvoso colle di Serena. Il monastero fu poi diroccato dalle genti di Crescenzio, vescovo di Volterra, che obbligò, nella pace del 1133, i conti di Chiusdino e di Frosini a mai più riedificarlo; quindi i monaci, conservando il titolo di Serena, dovettero trasportare

la nuova clausura in un'altra chiesa, presso le mura di Chiusdino. Qui nel XVI secolo accolsero la piccola famiglia della malsana Badia di Bibbona, che fu soppressa nell'anno 1785.

Una porzione dei beni dei conti della Gherardesca fu ceduta così a tali opere pie, che passarono alla mensa arcivescovile di Pisa ed insieme ad altri possessi furono confermati dal pontefice Innocenzo II con una bolla del 5 marzo 1138, spedita da Campiglia (14).

Nel 1173 il vescovo di Volterra S. Ugo affidò ai consoli di Bibbona, Saracinello, Giotto e Ugolino, l'inchiesta sui possessi controversi tra il pievano Guglielmo e l'abate di San Cassiano in Carigi, il quale si dichiarava padrone, nella vecchia pieve di San Pietro a Pomponiano, di decime e spettanze, tra cui nove moggi di sale l'anno. Il lodo (o arbitrato) risultò favorevole alla Pieve per le questioni di

patronato e giurisdizione (15).

Bibbona conobbe in seguito la figura di un potente vescovo Ildebrando Pannocchieschi, favorito da Federico I ed Enrico VI suo figlio. Quest'ultimo, con privilegio del 1186 (16), concesse al vescovo sopradetto, tra gli altri feudi e castelli, anche questo di Bibbona.

Tale beneficio fu di breve durata, perché lo stesso Enrico, una volta diventato imperatore (1193), confermò alla città di Pisa le antiche giurisdizioni sopra il suo esteso contado, compreso il castello di Bibbona con il suo distretto. Questa infatti era comunità distinta già nel secolo XIII, tanto che inviò il suo sindaco al trattato di concordia solennizzato nel 1238 tra il partito dei della Gherardesca e quello dei Visconti di Pisa (17).

Da una pergamena dell'Archivio Comunale di Volterra (18), risulta che nel 1270 il Vescovo di

Volterra aveva concesso in locazione 67 abitazioni nel castello e borgo di Bibbona, che tra masserie, tenimenti, poderi, pezzi di terra, bosco, orti e vigne contava 124 nominativi di affittuari, per un totale di affitti uguale a sei lire, undici soldi, nove denari.

Negli Statuti Pisani del 1284 (19) troviamo dichiarata Bibbona residenza di un capitano di giustizia e di un notaro. Intorno ai primi anni del 1300 abbiamo notizia di un altro ospedale, detto di S. Giovanni (20).

Lo ospedale viene citato a proposito di un certo frate Ugo spedaliere che si guadagnò una scomunica per non aver pagato in tempo debito il dazio papale al cardinale Bertrando di S. Marcello, legato pontificio in Toscana, e che veniva in seguito assolto dalla pena, per aver ormai compiuto il suo dovere. Un'altra notizia ci giunge dal Sinodo Belforti (21) (1356), che lo elenca tra gli ospedali esenti e ne

tassa il censo in lire trenta. Come la chiesa pievania, portava anch'esso il titolo di S. Giovanni e la casa ospitaliera era compresa dentro il castello di Bibbona. Non si sa chi accogliesse e fra i suoi rettori conosciamo soltanto frate Ugo e Domenico di Gherardo di Bibbona.

Constatiamo inoltre che nel 1457 lo spedale era rimasto vacante ed i consiglieri di Bibbona si erano raccomandati al vescovo di Volterra per la nomina del nuovo spedaliere, che forse sarà stato lo stesso Domenico di Gherardo.

Un breve inventario cinquecentesco ci porta a conoscenza di quali fossero i suoi beni: oltre il «Casaleum in castro Bibbone ad usum hospitalis», una casa fuori la porta del castello e quattro appezzamenti di terra, un oliveto al poggio Merchiaio, un secondo lavorativo alla Petraia, un terzo a Vigne e l'ultimo a bosco.

Ma nella prima metà del Cinquecento lo spedale non esercita più la sua funzione di carità ed i beni, che ne conservano il nome, sono passati in altre mani.

Il pievano di Bibbona vendette successivamente questi possedimenti, così la casa non servi più da spedale e nel 1550 era già caduta in rovina.

Possiamo ipotizzare che i resti di questo edificio siano da ravvisare attualmente nella casa colonica di S. Giovanni (22).

Nel 1345 troviamo Bibbona sotto il governo del Conte di Donoratico in qualità di vicario della Repubblica Pisana. Ma il popolo pisano si ribellò e Bibbona, imitando l'esempio dei sollevati, respinse dalle sue mura la Compagnia inglese condotta nel 1371 da Giovanni dell'Agnello; e non si assoggettò di nuovo al Governo di Pisa, se non dopo le convenzioni stipulate nel 1397 per la mediazione dei fiorentini, fra i Conti della Gherardesca e quella Repubblica

(23).

Nel 1405 scoppiò una nuova guerra fra la Repubblica di Pisa e quella di Firenze; Bibbona passò nelle mani dei fiorentini, i quali nominarono i conti della Gherardesca loro vicari perpetui, sia per Bibbona che per altri quattordici castelli di quella Maremma (24).

A rimettere in fermento la situazione politica contribuì l'arrivo di Carlo VIII in Toscana nel 1494.

Per breve tempo Pisa tornò ad essere libera dal giogo della Repubblica fiorentina e con una compagnia di uomini armati poté facilmente impadronirsi dei castelli che le erano stati sottratti compreso quello di Bibbona (25).

Ma quest'ultimo nell'anno 1496 le fu nuovamente tolto dalla repubblica fiorentina che ne formò un baluardo, controllato da un numeroso presidio, al fine di evitare da questo lato i soccorsi alla città di

Pisa assediata, fino alla resa ed unione finale del suo territorio a quello della Repubblica fiorentina (26).

Note Capitolo I, par. a)

- 1) Cfr. E. REPETTI, Dizionario geografico fisico e storico della Toscana ed. a Firenze presso l'autore e editore, 1833, p. 315.
- 2) Cfr. AA.VV., La Toscana paese per paese, Firenze, Bonechi, 1980, vol. I, pp. 114-117. Cfr. M. LOPES PEGNA, Il Castello di Bibbona propaggine Rasenia, in "La Nazione", 3 marzo 1961.
- 3) Cfr. E. FIUMI, I confini della diocesi ecclesiastica del Municipio Romano e dello Stato etrusco di Volterra, in Archivio Storico Italiano, 1968, n. 857, disp. 1, pp. 23 e 55.
- 4) Cfr. SCHNEIDER, L'ordinamento pubblico della Toscana medioevale, Firenze 1975, p. 91.
- 5) Cfr. M. BOCCI, Bibbona e la sua prima trasfigurazione, in "Araldo", 21 luglio 1968.
- 6) A.V.L., Memorie Lucchesi, tomo IV, documento CXVIII, p. 178.
- 7) Cfr. S. MORI, Attualità di ricerche in "Rassegna Volterrana" LXIII-LXIV, anni 1987-88, pp. 163-188.
- 8) Cfr. S. PIERI, Toponomastica della Toscana meridionale e dell'Arcipelago Toscano, Siena, 1969, p. 49.
- 9) Cfr. M. LOPES PEGNA, op. cit.
- 10) Cfr. E. REPETTI, op. cit., p. 315.

- 11) ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Archivio della Gherardesca, Elenco dei registri, delle filze e delle buste, Registro delle Pergamene riordinato da Padre Francesco Casini di Prato dall'anno 1773 all'anno 1776, revisione giugno 1986.
- 12) Cfr. M. CAVALLINI, Gli antichi spedali della diocesi di Volterra, in "Rassegna volterrana" anno XXI (1939), p. 53.
- 13) Cfr. E. REPETTI, Dizionario....., op. cit., p. 52.
- 14) Ibidem, p. 315.
- 15) Cfr. M. BOCCI, Bibbona, in "Araldo", 24 giugno 1973.
- 16) Cfr. E. REPETTI, Dizionario...., op. cit., p. 315.
- 17) Ibidem.
- 18) M. BOCCI, Bibbona e la sua prima..., op. cit.
- 19) Cfr. E. REPETTI, Dizionario...., op. cit., p. 315.
- 20) Cfr. M. CAVALLINI, op. cit., pp. 8-10.
- 21) A.S.C.V., Sinodo Belforti 1356.
- 22) Cfr. Tavoletta I.G.M., F. 119 IV N-e, Guardistallo.
- 23) E. REPETTI, Dizionario...., op. cit., p. 316.
- 24) Ibidem.

25) Ibidem.

26) Ibidem.

b) Le chiese di Bibbona nel '400

Bibbona possedette nell'antichità un gran numero di chiese di cui conosciamo il nome, grazie a dei documenti che riportano le decime da esse pagate, nella diocesi di Volterra intorno al XIV secolo (1).

Le chiese esistenti sul territorio erano una pieve e nove chiese (2).

Tra la fine del 1200 ed i primi del 1300 le chiese poste fuori le mura, comprese quelle rurali, furono tutte sistematicamente diroccate per le razzie dei pirati, le incursioni dei genovesi e le rapine degli eserciti pisani e fiorentini.

Solo S. Ilario dentro le mura fu rispettata ed anzi migliorata con l'aggiunta di un coro quadrangolare ed una piccola navata sinistra triangolare, sostenuta da tre grandi archi gotici, nel XIV secolo per iniziativa del Comune (3).

Delle chiese sopracitate solo alcune sono menzionate nelle due visite pastorali del sec. XV, compiute rispettivamente nel 1436 dal vescovo Roberto Adimari e nel 1443 dal vescovo Roberto Cavalcanti.

Il primo di essi, che giunse a Bibbona il giorno 13 marzo 1436(4), visitò la pieve di S. Giovanni e la chiesa di S. Ilario nel castello di Bibbona, di cui era pievano "Michael Stefani de Tacti comitatus senarum" (5).

La collazione e la confermazione delle due chiese spettava al vescovo; ma il patronato della Chiesa di S. Ilario spettava agli uomini del Castello di Bibbona.

Le entrate della pieve e della chiesa ammontavano annualmente a circa sei moggi di grano ed i frutti consistevano in grano, vino e olio.

Il prelado trovò la pieve e la casa appartenente alla stessa mal ridotte; al contrario la chiesa di S.

Ilario e la casannessa furono trovate in buone condizioni. I sacramenti erano conservati in un luogo pulito ed idoneo come pure il fonte battesimale.

Il pievano interrogato sulle abitudini e sulla rettitudine del popolo bibbonese, rispose che tra i fedeli e con lo stesso pievano esisteva un buon rapporto.

Erano soliti confessarsi tutti almeno una volta l'anno, ma pochi erano quelli che facevano la comunione. Non c'era l'Opera.

Nel corso della visita fu interrogato un testimone giurato del detto castello, un certo "Bartholuccius Pieri".

Questi riferi circa l'onestà, la vita e le abitudini del sopradetto pievano, giudicandolo sempre sollecito ad accrescere i frutti della chiesa e molto stimato dal popolo.

Successivamente fu interrogato un altro uomo,

"Santes Dominici", abitante nel castello, che ribadì quanto era già stato detto dal precedente testimone (6).

Nello stesso giorno il vicario del prelado visitò la Chiesa di S. Andrea nel castello di Bibbona, mancante di Rettore, la cui collazione e confermazione spettavano al vescovo.

La chiesa e la casa annessa erano quasi completamente rovinate (7).

Alcuni anni dopo la cittadina di Bibbona fu visitata dal vescovo Roberto Cavalcanti, che giunse al paese il 24 febbraio 1443 (8).

Nei pochi anni trascorsi tra le due visite la situazione in cui versavano le chiese non era affatto migliorata. Il prelado infatti, nella sua relazione, usava spesso espressioni come «in loco solitario et deserto», «totaliter dilapsa», «ni hil aliud restat», «nisi solum fundamentum», ad indicare lo stato di

profondo abbandono in cui si trovavano le chiese del paese.

In principio egli visitò la Pieve di S. Giovanni, situata in un luogo deserto, il cui pievano era ancora "Michael Stefani", dell'Ordine e del convento di "S. Michaelis de Formicis" nella diocesi volterrana.

La Chiesa era rovinata, in quanto mancava il tetto ed aveva soltanto le quattro pareti.

All'interno c'era solo una pila al posto del Sacro Fonte Battesimale, c'erano inoltre degli altari abbandonati ed alcune campane (9).

Nello stesso giorno monsignor Cavalcanti visitò la Chiesa di S. Pietro, della quale era rettore il sopradetto frate. Anche questa chiesa era rovinata dappertutto ed in alcuni punti risultava scoperta (10).

Successivamente fece visita all'Abbazia di S. Maria dei Magi nella curia di Bibbona.

La chiesa di quest'abbazia appariva bella ed in buone condizioni, nonostante si trovasse in un luogo solitario e deserto.

L'altare maggiore aveva una bella tavola su cui purtroppo non abbiamo spiegazioni.

Nel campanile c'era solo una piccola campana.

Il luogo dell'abitazione era del tutto rovinato e disabitato (11).

Il vescovo si recò poi alla chiesa di S. Cristoforo, la quale priva di un rettore, era interamente scoperta.

All'interno non possedeva alcuna cosa, ed era situata in luogo solitario e deserto.

La chiesa a cui fece visita in seguito fu quella di S. Filippo, della quale era rettore "Ser Ottavianus Andree, presbiter de Vulterris". Detta chiesa, completamente rovinata, aveva all'interno solo un altare, di cui si potevano vedere solo i resti (12).

Il giorno 25 febbraio il vescovo visitò la chiesa di S. Ilario, nel Castello di Bibbona, sotto il rettorato del già citato frate Michele Stefani.

La sua struttura appariva in buone condizioni, anche se non pavimentata e con una trave del tetto quasi rovinata. Anche il coro non era ben sistemato nei seggi. Il Corpo di Cristo era conservato all'interno di un tabernacolo abbastanza decoroso. Il Fonte Battesimale appariva in cattive condizioni; sull'altare maggiore c'era una bella tavola.

La chiesa non aveva il sacrario. Il monsignor vescovo vi trovò un messale malamente conservato, insieme ad altri vecchi libri nel medesimo stato.

La Chiesa di S. Ilario non possedeva un breviario, ne aveva uno soltanto il rettore. C'erano poi due calici con patene, ma uno di questi era rotto.

I paramenti sacri erano lacerati. Gli unici due altari esistenti erano disadorni e in cattive

condizioni (13).

L'ultima chiesa a cui il vescovo Roberto Cavalcanti fece visita, fu quella di S. Andrea. Rettore di questa era il sacerdote di Volterra, "Ottavianus Andree". La struttura della chiesa era in pessime condizioni sia all'interno che all'esterno (14).

Da un'attenta lettura delle due visite pastorali possiamo constatare che nel 1400 le chiese presenti a Bibbona versavano in un avanzato stato di decadenza, se non di totale abbandono.

Unica eccezione, la Chiesa di S. Ilario, dentro il Castello, la quale presentava un aspetto più decoroso rispetto alle altre.

Anche qui però molte erano le mancanze e le cose che necessitavano di un rinnovamento.

Nel loro piccolo le chiese di Bibbona rispecchiavano così il periodo di crisi attraversato

dall'istituzione ecclesiastica durante il XV secolo.

Dovremo infatti attendere il Concilio di Trento (1545-1563) per veder rifiorire lo spirito religioso insieme ad una maggiore cura degli edifici sacri.

Note capitolo I, par. b)

- 1) Cfr. P. GUIDI, a cura di, Rationes decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV, Tuscia I, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana MDCCCXXXII. La decima degli anni 1274-1280.
- 2) Plebes S. Johannis de Bibbona; ecclesia S. Andree de Bibbona; ecclesia S. Blasii de Bibbona; ecclesia S. Cerbonii de Bibbona; ecclesia S. Christofori di Bibbona; ecclesia SS. Filippi et Jacobi de Bibbona; ecclesia S. Ilarii de Bibbona; abbazia de Magis de Bibbona; ecclesia S. Mariae de Bibbona.
Cfr. Rationes decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV. Tuscia II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Decime degli anni 1302-1303.
- 3) M. BOCCI, Bibbona, cit.
- 4) Cfr. A.V.V., Visita Pastorale di monsignor Roberto Adimari del 18 marzo 1436.
- 5) Attualmente Tatti in provincia di Grosseto.
- 6) Cfr. A.V.V., Visita Adimari, cit.
- 7) Ibidem.
- 8) Cfr. A.V.V., Visita pastorale di monsignor Roberto Cavalcanti del febbraio 1443.
- 9) Ibidem.

10) Ibidem.

11) Ibidem. Nel documento continua la descrizione dell'abbazia, ma purtroppo è illeggibile a causa di lacerazioni.

12) Ibidem.

13) Ibidem.

14) Ibidem.

c) Abbazia di S. Maria dei Magi

La Badia dei Magi (o del Mansio, Masio, Masi e Masse) non deriva il suo nome, secondo gli esperti dai magi biblici, ma dalle «masse», centri aziendali o fattorie di epoca longobarda (1).

Essa era situata quasi certamente vicino al mare nella località detta di Asilatto (2).

Tale monastero fu fondato da un gruppo di Benedettini provenienti dalla vicina Badia di Monteverdi, costruita per volontà di S. Valfredo della Gherardesca nell'anno 754 (3).

Valfredo della Gherardesca, dopo aver acquistata la fama di condottiero fortunato in difesa della religione di Cristo, meritò anche la reputazione di santo, essendo stato il fondatore di uno dei più antichi monasteri del Medioevo, noto con il nome di

Badia di Palazzolo presso Monteverdi.

Egli stesso volle essere il primo abate, conducendo con sé quattro dei suoi figli che rinunciarono alle gioie terrene, mentre le loro mogli si chiudevano a loro volta in un cenobio femminile..

In seguito e precisamente nell'anno 795, il prete della Badia, di nome Causaldo, donò questa alla cattedrale di Lucca, sotto il patronato del vescovo Giovanni (4).

Per alcuni secoli non abbiamo più notizie di questa Badia fino a quando, nel 1168, papa Alessandro III inviò una bolla (5) all'abate benedettino Martino.

Con tale documento Papa Alessandro III "ad esempio del pontefice Adriano, prende il Monastero di S. Maria apud Mansium' sotto la sua protezione, confermandogli tutte le donazioni, giuspatronati e decime di varie chiese, comprese nelle Diocesi di Lucca e di Volterra ed esentandolo dalla giurisdizione

secolare" (6).

Il monastero bibbonese fu così immediatamente dipendente dalla Santa Sede ed a questo fine dovette pagare annualmente alla sede apostolica il censo di due ceri (7). In seguito, la Badia dei Magi, che il Targioni Tozzetti (8) chiama erroneamente la Pievaccia, fu affidata all'ordine dei Vallombrosani sotto il governo dell'abate generale Tesauro, il quale ne ottenne conferma da Papa Alessandro IV in una bolla del 1257 (9).

Negli anni successivi abbiamo notizia, dalle Rationes Decimarum Italiae (10), che il monastero di S. Maria dei Magi pagava nel biennio 1275-1276 quattro libbre e dieci soldi di decime, mentre nel biennio 1276-1277 dieci libbre e otto soldi.

Nelle Rationem Decimarum (11) dei secoli XIII e XIV e precisamente negli anni 1302-1303 le decime pagate da questo monastero equivalevano a due libbre e

due soldi.

Questi dati dimostrano che in meno di mezzo secolo il monastero era impoverito.

Nell'anno 1577 (12), per l'aria malsana che ristagnava in quella zona e per le incursioni dei pirati provenienti dal litorale vicino, cui i monaci della Badia di Bibbona erano esposti, Papa Gregorio XIII li fece trasferire alla chiesa della Madonna della Pietà, posta dentro il castello di Bibbona.

In questa chiesa vi erano soltanto due canonici regolari detti di S. Pietro, messivi da Papa Giulio II con una bolla del 1503 (13); essi vivevano sotto la Regola di S. Agostino e sotto l'immediata dipendenza del vescovo di Volterra. Lo stesso papa affidò la guida della chiesa ad un priore del medesimo ordine e fece trasferire una parte dei monaci della Badia dei Magi al Monastero di S. Maria di Serena, presso Chiusdino. Testimonianza di ciò è la Bolla pontificia

del 7 marzo 1577 (14) con cui si conclude la storia della Abbazia di S. Maria dei Magi e si apre quella della chiesa intitolata alla Madonna della Pietà.

Note capitolo I par. c)

- 1) M BOCCI, Bibbona, cit.
- 2) Cfr. par. a) del presente capitolo.
- 3) Cfr. N. TOSCANELLI, I conti di Donoratico della Gherardesca signori di Pisa, Pisa, Nistri Lischi, 1937-XV, p. 4.
- 4) A.V.L., Memorie Lucchesi, tomo IV, Documento CXVIII, p. 178.
- 5) A.S.F., ARCHIVIO DIPLOMATICO FIORENTINO, Spoglio delle cartapecore del Monastero di Vallombrosa, tomo 70.
"Benevento 20 maggio 1168. Bolla di Alessandro III diretta a Martino abate del monastero di S. Maria presso Mansio con la conferma di tutte le donazioni e privilegi concessi a detto monastero e a tutti gli altri di detto Ordine, non tanto dai principi e (papi) quanto ancora dai fedeli privati.. Dato a Benevento. Rogato Graziano".
- 6) E. REPETTI, op. cit., pp. 6-7.
- 7) P.F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, vol. III.
- 8) Cfr. G. TARGIONI TOZZETTI, Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, Firenze MDCCLXX, tomo IV, p. 386.
- 9) A. POTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum, tomo 2, Firenze MDCCXLI, p. 360.

"1 marzo 1257. Abbati et conventiis Vallisumbrosae ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, quibus abbas et conventus monasterii S. Mariae de Masio tunc ord. S. Ben. Vulterran. dioc. se dederant et etiam subiecerant, hanc subiectionem confirmat. Kal. Mart. a.3. Leonis Urbevet. Chron. pontif. in Lamii Deliciae Eruditoru (III) 306 'Cum a nobi'".

- 10) Cfr. P. GUIDI, a cura di, Rationes decimarum Italiae..., Tuscia I, op. cit.
- 11) Ibidem, Tuscia 2, op. cit.
- 12) Cfr. G. RIGHI, La Badia de' magi, Empoli 1931, pp. 12-13.
- 13) Ibidem.
- 14) A.S.F., ARCHIVIO DIPLOMATICO FIORENTINO, Spoglio delle cartapecore del Monastero di Vallombrosa, tomo 70, op. cit.

d) La Chiesa di S. Maria della Pietà

La Chiesa di S. Maria della Pietà, fuori delle mura del castello di Bibbona, sorse quasi contemporaneamente a quella che si trova a Prato con il nome di S. Maria delle Carceri (1).

Questa Chiesa venne costruita grazie ai denari raccolti dalle elemosine di migliaia di pellegrini, oltre che con i denari raccolti dalle elemosine di poche centinaia di famiglie di Bibbona, allora pochissimo abitata. I cronisti del tempo accertano che attorno al 1484, le due immagini, di Prato e di Bibbona, furono ritenute oggetto di miracoli e prodigi tali, al tempo delle epidemie di peste bubbonica, che allora infierivano, che molta gente accorreva al colle di Bibbona in devota preghiera di ardore e di fede, verso l'immagine dispensatrice di grazie e di salute (2).

Questa Madonna era così, nei primi anni del XV secolo (3), famosa in tutta la regione ed anche al di là di tali confini.

In origine era posta in una semplice edicola appena protetta dalle intemperie e quindi spesso bisognosa di restauri. Fu in seguito trasformata in un oratorio, come era accaduto a Prato per S. Maria delle Carceri, che prese questo nome dal luogo dove era venerata (4).

Intensificandosi i pellegrinaggi al colle di Bibbona, il Comune decise l'erezione di un tempio, che fosse il maggiore ed il più artistico fra tutti quelli presenti nei dintorni (5).

Costruita su disegno di Giuliano Sangallo, rispecchia lo stile dei maestri muratori vicentini che la eressero (6).

Fu fatta interamente con mattoni e, come avviene ancora oggi per molti santuari, ogni pellegrino portò

in dono, per il tempio da erigere, un mattone (7).

La Chiesa come si può vedere tuttora, riusci, secondo le intenzioni del comune, ampia ed elegante nella forma: essendo una croce equilatera con pilastri, capitelli e cornici a scacchi, che incorniciano le pareti e coronata da una cupola rotonda.

La Chiesa è volta a settentrione e vi si accede per tre grandi porte di pietra bene scorniciate con architrave, attico e lunetta.

Nella cornice della porta maggiore si legge tuttora l'iscrizione con la data della costruzione (1492): «Divae Virgini portam hanc C. Bibon sua impensa instituit faciumdam MCCCCXCCII».

Ai lati della porta vi sono in alto, uno per lato, due leoni rampanti, maestralmente scolpiti sopra uno scudo in pietra, il quale porta incise le sigle C.B. (comunis Bibonae); ciò sta a dimostrare che nel

1492 lo stemma di Bibbona era un leone rampante (8).

All'interno la Chiesa è altrettanto bella, benché ornata solo da capitelli ricoperti di fogliami.

Essa è illuminata da quattro «occhi» rotondi, in prossimità della cupola e da altri simili a questi, posti sopra le tre porte d'ingresso.

Vi sono sette altari, due dei quali di pietra serena, uno di legno e marmo, tre di stucco ed il maggiore di marmo delfico.

In prossimità di quest'ultimo si trova un tabernacolo piuttosto incavato che mostra l'immagine della Vergine Maria.

Note Capitolo I, par. d)

1) Cfr. S. SAGGINI, Santa Maria della Pietà a Bibbona, in "L
voce della Riviera Etrusca", anno III 1964, Livorno, pp. 3-6.

2) Ibidem.

3) Cfr. M. BOCCI, Bibbona, op. cit.

4) Cfr. S. SAGGINI, op. cit.

5) Ibidem.

6) Ibidem.

7) Ibidem.

8) Ibidem.

CAPITOLO II

LE CHIESE DI BIBBONA NEL '500

a) La Pieve

Dalla visita apostolica del 1576 (1), eseguita da monsignor Giovanni Castelli, veniamo a conoscenza che la Pieve di Bibbona non era più la Chiesa di S. Giovanni, ma bensì quella di S. Ilario, dentro le mura del castello. Piovano di questa, dal gennaio del 1569, era il presbitero Giovanni Dominici di Anselmi, nativo del luogo.

La Pieve era mantenuta dalle libere offerte di denaro. Vi risiedeva un rettore, che però viveva nella casa paterna, dal momento che l'edificio della Chiesa, era in cattive condizioni ed era addirittura adibito a fienile.

Nella Chiesa, il SS.mo Sacramento era custodito all'interno di un tabernacolo di marmo, sopra l'altare maggiore, in un vaso d'avorio dentro un piccolo vaso di rame.

Il viatico (l'Eucarestia) per gli infermi era posto in una patena sopra il calice, coperto da un velo e da un'unica particola.

Mancavano le tavole ed i panchetti per coloro che dovevano fare la comunione.

L'olio santo, contenuto in un vasetto di piombo, mal ridotto, era custodito nel tabernacolo nella parte a destra dell'altare.

Nello stesso luogo era conservata una piccola cassetta di legno di noce usata per la Santa Cresima.

Il Fonte Battesimale in marmo si trovava a destra dell'ingresso della Chiesa che però era chiuso a chiave.

Nella Chiesa esisteva un piccolo libretto con i nomi dei battezzati, iniziato nel gennaio del 1579.

Vi era anche un altro registro, nel quale erano trascritti i matrimoni celebrati, in quello stesso anno, nella parrocchia e nelle case dei privati.

Sull'altare maggiore dov'era il Tabernacolo di marmo, mancava un'icona. Soltanto sulla parete c'erano le immagini di S. Sebastiano e di un altro santo (2). Tutte le altre pareti erano bianche.

La Pieve possedeva un calice con patena privo di doratura, un altro, così venne riferito al monsignore, si trovava a Pisa per essere restaurato.

Sopra l'altare c'erano tre tovaglie decorose e quattro candelabri di ottone.

La Chiesa era consacrata e celebrava il 17 dicembre di ogni anno la festa della consacrazione.

Il rettore doveva celebrare la messa ogni giorno e non era coadiuvato da un cappellano.

Vicino al fonte battesimale mancava il pavimento e le pareti dovevano essere imbiancate.

L'ostiario del tabernacolo, a destra dell'altare, doveva essere dipinto, mentre il calice dipinto doveva essere abraso.

Nella chiesa c'erano quattro altari, e nessuno dei quali era stato intitolato a qualche santo.

Il primo di questi era vicino all'ostiaro della Società del Corpo di Cristo, nella cui parete era dipinta un'immagine sbiadita del Crocifisso.

Mancavano la croce, i candelabri, la pietra consacrata ed ogni altra cosa.

Sopra un altro altare c'erano due antiche immagini della Beata Vergine Maria, appartenenti ai frati di S. Maria della Pietà (3) fuori del castello.

Su questo altare si celebrava la messa una volta l'anno, nel giorno della Purificazione della Beata Vergine Maria. Gli introiti derivavano da venticinque sacca di terra ed una casa nel borgo, del valore di dieci monete d'oro.

Mancava la croce "et sunt duae imagines antiquae deformes quae potius risum movent quam pietatem inducant" (4). Sopra un altro altare c'era

l'immagine sbiadita di S. Francesco; questo non aveva entrate in denaro, mancava di una croce, di una pietra consacrata e non vi si celebrava la messa.

Un ulteriore altare, posto vicino al fonte battesimale, non aveva entrate e sulla parete aveva dipinta l'immagine di S. Bartolomeo.

Nella Chiesa c'era anche una tavola con dipinta l'immagine della madonna. La finestra della Chiesa era aperta e le rondini vi facevano il nido.

C'erano due pilastri di marmo, mancavano il confessionale e la sacrestia. Quest'ultima era stata occupata da una corporazione di laici, sotto il nome del Corpo di Cristo.

Essa comunque poteva ugualmente essere usata dal parroco come sacrestia.

Nella Chiesa c'erano cinque sepolcri per seppellire i cadaveri.

Essa possedeva parecchi pezzi di terra ed una

quantità d'olio pari al valore di sessanta monete d'oro.

Le decime sulle proprietà terriere non erano richieste, ma si doveva pagare una libbra di denaro per ogni cadavere.

La parrocchia comprendeva circa 120 famiglie, solo 300 persone però ricevevano l'Eucarestia.

Il rettore dichiarò che non era rimasto alcuno che non avesse ricevuto il Sacramento e che non c'era alcun criminale pubblico o scomunicato.

Mancava la bolla "In Coena Domini" ed il "Casus Reservatus" (5) e per esercitare il culto divino, c'era bisogno di molte cose: un pluviale, una tunica per la messa maggiore, un turribolo (vaso in cui si brucia l'incenso) con la navicella, una pianeta di colore verde ed altre cose espresse nei decreti.

Al termine della visita monsignor Castelli decretò quanto segue (6): il rettore entro tre mesi,

doveva ottenere un nuovo provvedimento dalla Sede Apostolica e rimediare alla mancanza di un titolo, altrimenti, scaduto questo termine, il Reverendo Ordinario avrebbe dovuto provvedere alla dichiarazione della privazione.

Il rettore doveva comprare un piccolo vaso d'argento decoroso, da porre dentro la cassetta d'avorio; avvolgere la parte interna del tabernacolo con qualche drappo di seta rossa o verde, affinché l'ostiaro fosse coperto anche nella parte interna.

All'esterno (7) invece doveva essere dipinta l'immagine di Cristo con il calice e doveva essere posta più in alto, di modo che si potesse vedere il piede del tabernacolo dipinto e dorato.

Il rettore doveva comprare un piccolo vaso di rame dorato che contenesse due particole, un velo da mettere sopra le spalle con un campanello ed otto luminari.

Egli doveva indossare un vestito di pellicciotto e stola per annunciare la remissione dei peccati, doveva inoltre purificare i laici ed i malati.

Aveva il compito di provvedere agli scanni e alle tovaglie per coloro che si confessavano.

Per il fonte battesimale doveva comprare un cratere di stagno e circondarlo con balaustra di noce, per impedire alla gente di piegarsi troppo su di esso.

Il fonte doveva anche essere coperto con cuoio rosso.

Il rettore doveva poi comprare un vaso di rame dorato per l'Olio Santo e per gli altri oli, contraddistinti da alcune lettere.

Doveva comprare un vaso per l'Estrema Unzione, racchiuderlo in una borsa di seta e lasciarlo nello stesso luogo. Il Santo Crisma invece doveva essere custodito nel tabernacolo vicino al fonte.

Si doveva comprare poi un grande libro di almeno

300 pagine, sul quale scrivere tutti i nomi dei battezzati.

Al rettore fu intimato di non rimandare il battesimo oltre i tre giorni dalla nascita e di non accettare chi non avesse ricevuto l'Eucarestia.

Nel caso in cui un fanciullo fosse stato battezzato in casa, doveva essere usata la formula prescritta nel Sinodo Provinciale di Firenze (8), e permettere al padre e alla madre di alzare verso l'alto il bambino.

Si doveva comprare un altro libro su cui riportare i matrimoni contratti, quelli da contrarre ed elencarvi, con sigillo, i giorni in cui venivano fatti gli annunci.

Il rettore doveva partecipare ai matrimoni con pellicciotto e stola, non però nelle case private, doveva usare la formula prescritta dal Concilio Tridentino.

Per l'altare doveva essere comprata un'icona decente oppure dipingere delle immagini sulla parete.

Un calice doveva essere indorato e l'altro, che era stato portato a Pisa, doveva essere ritirato.

Il tetto della chiesa doveva essere riparato ed il pavimento ricostruito.

Prima della festa di S. Ilario le pareti dovevano essere imbiancate.

Nell'ostiaro del Tabernacolo a destra dell'altare, doveva esserci il calice.

L'altare vicino all'"hostiolum" della società del Corpo di Cristo doveva essere ornato di una croce, candelabri, una pezza di cuoio, tovaglie, un nuovo sgabello, una pietra consacrata e l'immagine dipinta del crocifisso.

La stessa cosa doveva essere fatta anche per l'altare della Beata Vergine Maria; altri due altari dovevano essere ornati in modo simile, altri ancora

demoliti.

Si doveva costruire un nuovo pulpito prima della Quaresima e la finestra della Chiesa doveva essere chiusa con un vetro (9).

Questa visita apostolica reca in sé il segno dei tempi. Eseguita negli anni immediatamente successivi al Concilio di Trento (1545-1563) ci mostra l'intento da parte della Chiesa di un rinnovamento, che rimane però ancora ad un livello soprattutto estetico.

Fino a questo momento infatti, nessuna visita pastorale era stata tanto particolareggiata nella descrizione di un edificio sacro e soprattutto i vescovi non si erano mai preoccupati di dettare gli ordinamenti utili a migliorare il decoro esteriore delle chiese.

La visita ci dà anche, come s'è visto, preziose notizie sul numero degli abitanti e li mostra sotto un controllo costante da parte del rettore.

Note capitolo II, par. a)

- 1) A.V.V., Visita Apostolica di Mons. Giovanni Castelli del 1576.
- 2) Nella visita Castelli è mancante il nome del santo.
- 3) Cfr. par. c del cap. I.
- 4) A.V.V., Visita Castelli, cit.
- 5) Si tratta di due documenti di rara importanza. La bolla in Coena Domini era una sorta di affermazione dei diritti della Chiesa nei confronti dello Stato dovuta a papa Pio V e che acquistava solennità proprio dall'essere promulgata il giovedì santo.
- 6) Cfr. A.V.V., Visita Castelli cit.
- 7) Ibidem.
- 8) Ibidem.
- 9) Si doveva inoltre erigere un confessionale in legno con una grata di ferro interposta ed il pavimento, per seppellire i cadaveri, non doveva essere spaccato.
Si doveva fare un nuovo pluviale di seta decoroso. Dovevano esserci due tuniche, una pianeta bianca di seta con altre cose pertinenti.
Un turribolo (incensiere) con una navicella in ottone ed un aspersorio decoroso.
Una nuova immagine della pace. Due nuove hastae per intortitus, un bacino d'ottone per l'acqua.

benedetta.

Si dovevano comprare due bande per la croce, una per le feste, l'altra per i defunti.

Un vessillo di seta con l'immagine dipinta di S. Ilario per le processioni.

Si doveva inoltre fare un inventario delle cose che riguardavano il culto divino e i beni stabili della chiesa e mandarne una copia alla Curia Episcopale entro due mesi.

Ibidem.

b) La Chiesa di S. Maria della Pietà

Nell'anno 1576 la Chiesa di S. Maria della Pietà viene menzionata nella visita apostolica (1) compiuta da monsignor G. Castelli.

In quel tempo essa era abitata da alcuni canonici regolari detti di S. Pietro, sotto la regola di S. Agostino. Mons. Castelli vi trovò soltanto due sacerdoti, Don Donato di Chianni e Don Pietro di Firenze.

Questa Congregazione possedeva altre due sedi: una nella stessa diocesi di Volterra, sotto il titolo di S. Bartolo, nella campagna di S. Gemignano, un'altra nella diocesi di Firenze, sotto il nome di S. Michele de Montecorbo, fuori del villaggio di S. Donato in Poggio. In ognuna di queste sedi viveva un solo sacerdote, così che in tutto erano solo quattro fratelli. Altri cinque vivevano invece sparsi in

diversi luoghi; per esempio di Don Alessandro dei Tolomei, senese, non si sapeva dove attualmente si trovasse, essendo trascorso ormai un anno dalla sua partenza dalla terra di Pescia. Don Giulio del Castello di Figline, si trovava a Roma; Don Raffaele di Prato invece si occupava dello spedale del luogo.

Di Don Francesco di Pietro, di Genova, non si avevano notizie da circa due anni, mentre si sapeva che Don Giovanni Antonio di Vulparia insegnava grammatica a Firenze.

Tutti e cinque i fratelli presero l'abito di detta religione in questo stesso convento, anche se prima probabilmente avevano già indossato l'abito di un altro ordine.

Per esempio: Don Alessandro nell'Ordine dei Servi, altri nella regola di S. Francesco, Don Agostino nella regola di S. Bartolo e Don Pietro nell'Ordine Carmelitano.

L'edificio era in buone condizioni e non aveva bisogno di alcuna riparazione (2).

Lo stesso oratorio era stato consacrato insieme all'altare e l'anniversario della consacrazione veniva celebrato il 7 ottobre di ogni anno.

Ogni giorno la messa era celebrata da un solo sacerdote, nei giorni di festa erano in due. C'erano infatti due fratelli non professi, che facevano le veci di conversi ed altri due chierici.

In questo oratorio non si facevano sepolture, a meno che qualcuno non lo desiderasse, la qual cosa comunque accadeva raramente.

All'interno (3) vi era un altare con l'immagine della Pietà, dipinta sulla parete, la quale era tenuta coperta e si scopriva solo una volta l'anno, precisamente il secondo giorno di Pasqua della SS.ma Resurrezione.

Vi erano inoltre dodici lampade di vetro: una era

tenuta sempre accesa; se ne accendevano due nei giorni festivi e tutte nei giorni pasquali.

In questo oratorio non era custodito né il Sacramento, né il tabernacolo.

Sopra l'altare c'era una croce di rame dorato abbastanza decoroso con sei candelabri di ottone e due di legno dipinti.

Vi erano anche altri due altari non consacrati, intitolati a S. Antonio e a S. Caterina, sui quali non si celebrava se non nel giorno dedicato al Santo o per la devozione di qualcuno.

Nella chiesa esisteva una Sacrestia restaurata e fornita dei paramenti necessari al culto divino, con quattro calici e con coppe d'argento decorose.

Questi frati non avevano un superiore, a parte il vescovo di Volterra, vivevano sotto la regola di S. Agostino e non avevano particolari disposizioni da seguire (4).

Si riunivano ogni anno nel detto Oratorio per le loro funzioni; avevano i privilegi apostolici di Papa Giulio II, attraverso la bolla (1503) di concessione di questo oratorio, fatta dal cardinale Soderini, vescovo di Volterra, al tempo della visita Castelli.

I frati possedevano un solo podere ed alcuni pezzi di terra, dai quali ricavavano ogni anno quaranta sacchi di grano, dai vigneti ricavavano invece cinquanta orci di vino; raccoglievano l'olio necessario per mangiare e dall'elemosina ricavavano ogni anno almeno 50 monete d'oro.

C'era un campanile con due campane.

La sede del monastero era in cattive condizioni, poiché l'oratorio era posto in un luogo talmente basso che la terra circostante era più alta dell'edificio.

Monsignor Castelli alla fine della visita ordinò una serie di disposizioni da seguire (5).

Inoltre, dal momento che questa congregazione per

settanta anni era cresciuta poco nel numero, con l'eccezione di don Donato, che aveva preso l'abito in questa regola (6), fu ordinata l'estinzione e la sostituzione di questo ordine.

In questo modo l'oratorio veniva concesso per autorità apostolica alla Congregazione di Vallombrosa che possedeva beni in questo territorio, oppure ad un'altra qualsiasi regola.

Fu altresì proibito a questi sacerdoti di ascoltare le confessioni poiché, interrogati sui casi di coscienza, si erano dimostrati del tutto ignari.

Infine gli edifici di questo convento dovevano essere riparati nel miglior modo possibile.

Qui siamo di fronte ad un chiaro caso di applicazione del Concilio di Trento. Durante il Medio Evo si erano moltiplicati gli ordini religiosi e soprattutto le congregazioni di uno stesso ordine. Dopo il Concilio di Trento si provvide a sciogliere le

congregazioni più piccole, che rimanevano senza controllo di superiori e fortemente legate alle proprietà. E' noto il caso degli Umiliati, che cercarono di impedire il loro scioglimento attentando alla vita di Carlo Borromeo con la famosa archibugiata. Qui una congregazione viene soppressa e annessa alla famosa congregazione vallombrosana, mostrando come il Concilio di Trento riesca ad incidere anche nella Maremma Toscana.

Note capitolo II par. b)

- 1) A.V.V. , Visita Pastorale G. Castelli 1576, cit.
- 2) Ibidem.
- 3) Ibidem.
- 4) Ibidem.
- 5) Il vescovo decretò che i due altari fossero ornati con croci, candelabri dipinti, drappi di cuoio dorati e nuovi sgabelli. Ibidem.
- 6) Tutti gli altri erano infatti provenienti da altri ordini. Ibidem.

c) Le Confraternite e la loro organizzazione

Nel XV secolo assistiamo in Italia alla nascita di diverse confraternite (1), dal cui spirito scaturiscono le fonti decisive della nuova pietà cattolica e del nuovo senso cattolico della Chiesa.

Il fine vero e proprio di questo rinnovamento religioso era di riedificare quello in cui la chiesa maggiormente difettava, ossia la cura delle anime (2).

Anche a Bibbona erano sorte delle Confraternite; lo stesso Mons. Castelli, nella sua visita apostolica del 1576 (3), testimoniò la presenza di due di queste: la Società del Corpo di Cristo e la Confraternita di S. Sebastiano e S. Rocco.

La prima ad essere visitata fu la Società di laici, detta del Corpo di Cristo.

I confratelli, cinquanta tra maschi e femmine, possedevano un libretto mal conservato nel quale erano

stati scritti i capitoli approvati dall'autorità ordinaria.

Essi indossavano vesti di color bianco, si riunivano la sera del quinto giorno della settimana e la domenica mattina, per recitare salmi penitenziali e l'ufficio dei sacramenti.

Tra i loro beni avevano un mulino da cui ricavavano ogni anno circa trentasei staria di grano e dai proventi del Comune riscuotevano un soldo per ogni libbra. Alle altre spese provvedevano con l'elemosina.

I confratelli avevano il dovere di pagare dodici sestari di frumento ad una certa Sigismonda, che un tempo viveva a Pisa, come serva di colui che aveva donato il mulino alla Società.

I fratelli avevano inoltre il dovere di celebrare la festa del Corpo di Cristo e di assicurare il viatico.

L'icona dell'altare era decorosa, ma non vi erano

né croci, né candelabri.

La mensa dell'altare era stata consacrata dal Reverendissimo Ordinario, così come la Confraternita stessa.

In questa società vi erano due fosse comuni, nelle quali venivano seppelliti i cadaveri dei fratelli.

Nei giorni festivi si celebrava la messa in questa società allo stesso modo in cui si celebrava in chiesa.

Il luogo nel quale essa si trovava era in buone condizioni, anche se piccolo, ed aveva solo bisogno di essere imbiancato.

Il Reverendissimo Monsignore dopo la visita alla Confraternita ordinò come segue.

I capitoli dovevano essere riscritti in pergamene, il libretto doveva essere foderato con la seta ed in mezzo doveva essere dipinta l'immagine di

Cristo con il calice.

I confratelli che non avevano una veste dovevano procurarsela entro quattro mesi, altrimenti sarebbero stati esclusi dalla Società.

L'altare doveva essere ornato con una croce, con candelabri dipinti, con un drappo di cuoio dorato, con l'immagine del Corpo di Cristo in mezzo.

Nei giorni domenicali nessun sacerdote doveva celebrare la messa in questa società, se non dopo la celebrazione della messa nella Pieve.

I confratelli dovevano ricevere l'Eucarestia almeno tre volte in un anno e adornare il Sacramento con otto luminari.

In questa vi era un'opera, il cui reddito consisteva in ventiquattro sestari di grano, dodici libbre raccolte da una casetta ed altre sette raccolte dal magazzino.

Fu ordinato da parte del Monsignore di fare,

entro due mesi, insieme al pievano, l'inventario delle suppellettili dell'epoca, quello dei beni stabili e quello delle cose destinate al culto divino e di darne una copia alla curia episcopale.

In seguito il visitatore apostolico visitò la Confraternita dei laici, detta della Beata Vergine Maria e dei Santi Sebastiano e Rocco (4).

I confratelli indossavano una veste di colore celeste e non avevano capitali.

La stessa Società non aveva bisogno di alcuna riparazione né per il tetto, né per le porte e neppure per il pavimento. Possedeva un campanile con due campane, perché pare che un tempo quella fosse stata la Chiesa parrocchiale ma, date le sue piccole dimensioni, si era dovuto costruire la Pieve.

L'icona dell'altare era antica e sopra di essa si trovava l'immagine del crocifisso con un ornamento in noce.

I confratelli erano trenta ed altrettante le donne, che però non si riunivano.

Gli uomini invece potevano radunarsi la sera del sesto giorno della settimana e la domenica mattina; essi dovevano recitare sette salmi penitenziali ed il mattutino della Beata Vergine.

L'altare aveva bisogno di una croce e di candelabri. Il calice dell'Eucarestia aveva una patena mancante di doratura; la pianeta era logora e ne occorreva una nuova.

Tutte le altre cose erano in discreto stato.

I confratelli possedevano un piccolo pezzo di terra con un reddito piuttosto scarso, soltanto otto sestari, infatti gli acquisti erano fatti con l'elemosine.

Anche per questa società il prelado dettò dei provvedimenti (5).

Note capitolo II, par. c)

- 1) Cfr. J. LORTZ, Storia della Chiesa, vol. II, Roma, Paoline, 1967, pp. 175-176.
- 2) Ibidem.
- 3) A.V.V. Visita Castelli, cit.
- 4) Ibidem.
- 5) I confratelli che non avevano una veste dovevano procurarsela entro due mesi, altrimenti sarebbero stati espulsi dalla Società.
Si dovevano scegliere quattro confratelli più esperti per comporre i Capitoli da seguire.
Tali Capitoli dovevano essere consegnati, entro sei mesi, al Reverendissimo Ordinario per riceverne l'approvazione.
L'altare doveva essere ornato con una croce, con candelabri dipinti e con un drappo di cuoio indorato.
La patena doveva essere indorata ed una nuova pianeta di seta bianca doveva essere fatta.
Infine i Confratelli dovevano ricevere l'Eucarestia almeno tre volte in un anno.
Ibidem.

d) La piet  popolare

Un libretto intitolato "Badia dei Magi di Bibbona", scritto dal sacerdote Gaetano Righi (1), fu salvato dalle furie delle truppe napoleoniche che distrussero l'archivio comunale di Bibbona.

Questo narra una vicenda che racchiude in s  storia e leggenda e che la tradizione vuole si sia svolta in una zona di Bibbona, dove intorno al 750 sembra fosse sorta la piccola Badia dei Magi.

Bibbona a quel tempo era abitata dai Longobardi e a circa un miglio di distanza da tale Badia, sorgeva una torre, detta della Mirandola, abitata dal longobardo Agilulfo e da pochi suoi fidi (2).

Questi uomini vivevano di caccia e soprattutto di furti e rapine, secondo la legge del pi  forte.

Essi infatti erano il terrore dell'intera zona.

Proprio in uno di quei giorni di terrore, in un

pomeriggio di primavera, precisa la leggenda, capitò ad una giovane, figlia di un nobile di Bibbona, di inginocchiarsi, al termine di una passeggiata, davanti all'immagine della Madonna dipinta su un masso, ai margini di un sentiero che conduceva al borgo. Improvvisamente la giovane fu afferrata e rapita da Agilulfo.

Diffusasi la notizia di tanta violenza nei confronti della ragazza, gli abitanti del castello si mobilitarono e si precipitarono presso la Torre di Mirandola, dove appiccarono il fuoco.

Nel frattempo però il longobardo fuggito con la giovane, era caduto da cavallo, finendo in un baratro.

La ragazza, uscita indenne dall'incidente, raggiunse la Badia dei Magi, dove raccontò ai frati la sua disavventura.

I monaci della Badia corsero immediatamente in soccorso di Agilulfo e lo portarono con loro.

Il capo longobardo, amorevolmente curato, si pentì dei suoi misfatti e decise di farla finita per sempre con quella condotta di vita; infatti gettò via i panni di guerriero ed indossò l'umile saio, imitato da tutti i suoi fedeli.

Il popolo di Bibbona attribuì alla Madonna della Pietà la sua conversione e ringraziò la Vergine Maria.

Ha inizio così la grande devozione verso questa immagine sacra dipinta su un masso di tufo, raffigurante la Vergine con Gesù morto sulle ginocchia.

Su questo tabernacolo fu costruita, molti secoli dopo (1492), la famosa chiesa di S. Maria della Pietà, che divenne meta di pellegrinaggi di devoti provenienti da tutta la regione (3).

Un mercante, Luca Landucci, annotò nel suo Diario Fiorentino (4) che nell'anno 1482, in questo luogo avvenivano fatti strani e prodigiosi che commossero tutta la Toscana:

«In questo tempo molto si parlava di divozione di Nostra Donna, trovato a Bibbona, d'un Tabernacolo fuori di Bibbona un trarre di balestro, ch'è una Vergine Maria a sedere con Cristo in braccio, come si levò di Croce, come si dipingono l'altre Pietà. La quale cominciò insino al dì 5 d'aprile 1482, la quale si trafigurava, cioè diventava d'azzurra rossa, e di rossa, poi nera, e di diversi colori. E questo dicono avere fatto molte (volte) insino a questo dì (12 giugno 1482) e sanato diversi infermi e fatto molti miracoli e di molte paci, intanto che vi correva tutto il mondo. E non si dice altro in questo tempo. E io ho parlato a molti, che dicono di averla veduta trasfigurare, in modo ch'egli è necessario a crederlo» (5).

Un'altra testimonianza della forte devozione nei riguardi della Madonna risale all'anno 1535 (6), quando un genitore residente al Sasso, che nel sonno aveva soffocato per disgrazia la sua creatura, fu mandato a piedi nudi a Bibbona ad ascoltarvi la messa, con la penitenza di fare dondolare davanti al popolo una culla vuota. In questa occasione come in altre, i "frati della Pietà" avevano il compito di esorcisti e

anche ministranti di "perdonanze", cioè esecutori ed assistenti alle penitenze pubbliche.

Anche il famoso frate domenicano Girolamo Savonarola (7) dedicò a questa Madonna una bellissima lirica, che insieme con altre fu raccolta da frà Benedetto, suo discepolo, che ricopiò alcune sue poesie. Queste liriche si trovano oggi conservate in un codice (8). Riportiamo di seguito una di queste:

O anima cecata
pel tuo viver vizioso
Gesù Cristo tuo sposo
tu hai perduto.
Non chiedo aiuto
né pace né mercè
Omè, omè, omè
timor di Dio non c'è.

Tu vedi mille segni
a Prato ed a Bibbona;
e perché tu non degni
di credere a persona
la mente tua è prona
a ogni vizio.

Ecco il supplizio
che presto viene a te.

Omè, omè, omè.

Vedi l'Italia in guerra
e la carestia grande,
la peste Iddio disserra
e suo giudizio espande.
Queste son le vivande
della tua vita
cieca e smarrita
per la tua poca fé
Omè, omè, omè

Astrologi e profeti
uomini dotti e santi
predicator discreti
t'han preditti i tuoi pianti.

Tu cerchi suoni e canti
perché sei stolta
nei vizi involta
in te virtù non è
Omè, omè, omè.

Si vedranno altrove (9) i legami esistenti tra questa immagine e quella di Prato, quasi ad un richiamo tra il centro del regime Fiorentino e la sua più lontana periferia. Interessanti sono anche due aspetti: il primo che in pieno ducato Mediceo si diffondesse fino a Bibbona il partito Piagnone, ed il

secondo l'appartenza di questo codice alla famiglia di
S. Carlo Borromeo.

Note capitolo II, par. d)

- 1) Cfr. G. RIGHI, La Badia de' Magi, op. cit., pp.15-33.
- 2) Ibidem.
- 3) Cfr. S. SAGGINI, S. Maria della Pietà, op. cit., pp.3-6.
- 4) Cfr. M. BOCCI, Bibbona e la sua prima..., op. cit
- 5) Ibidem.
- 6) M. BOCCI, Bibbona: dagli aranci alla gran penuria, in "Araldo", 28 luglio 1968
- 7) Cfr. S. SAGGINI, S. Maria della Pietà, op. cit., pp. 3-6.
- 8) Biblioteca Nazionale di Firenze, codice 90 CLXXXV in un autografo dello stesso Savonarola, Raccolta del Conte Gi berto Borromeo di Milano.
- 9) Cfr. capitolo I, par. d).

CAPITOLO III

VITA AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA'
DI BIBBONA

a) Struttura politica del paese

Nel 1490 vennero emanati gli Statuti del Comune di Bibbona rogati dal notaio Agliano d'Antonio di Jacopo da Volterra. Il Comune di Bibbona si trovava nel contado fiorentino e pertanto doveva obbedire ai magistrati ed ai rettori fiorentini inviati in questo Comune. Ogni proposta fatta da un Rettore, prima di essere approvata, doveva essere votata nel Parlamento del Comune.

L'ufficio principale doveva essere tenuto da «quattro buoni uomini di parte guelfa» (1), fedeli sia al Comune di Firenze che a quello di Bibbona.

Si noti come in piena Signoria Medicea (2) continuassero ad essere usati termini, come «parte guelfa», che avevano cessato di avere un significato politico da più di un secolo. Tra questi funzionari il principale era detto Gonfaloniere e aveva il compito

di nominare, con il sistema degli imborsamenti (3), altri tre funzionari detti consoli.

Il loro ufficio aveva una durata di sei mesi con un salario pari a L. 4 ciascuno, riscosse dal Camarlingo, che era il tesoriere del Comune (4). Compito del Camarlingo, che veniva estratto a sorte dall'imborsamento, era quello di fare un libro su cui annotare i dazi, le condanne e tutte le altre cose che accadevano quotidianamente nel Comune. Egli non poteva spendere più denaro di quello che veniva stanziato dai consoli, altrimenti avrebbe dovuto pagare di tasca sua; il suo incarico durava sei mesi ed il suo salario era di L. 3.

All'inizio del loro incarico il Gonfaloniere ed i Consoli dovevano giurare, sulla Sacra Scrittura in presenza del Cancelliere, di esercitare onestamente il loro compito.

Essi potevano riunire il Consiglio e il

Parlamento del Comune a loro piacimento e durante il loro mandato erano esenti da ogni debito come cittadini privati, ma non come membri del Comune.

Il loro compito principale era nel complesso di mantenere la quiete pubblica, dando la caccia agli eventuali banditi che si presentassero nel comune.

Banditi erano considerati coloro che commettevano dei reati, che non pagavano i debiti e le pene a loro inflitte.

Gli Statuti (5) fissarono con rigore compiti e diritti del Gonfaloniere e dei Consoli, che dovevano occuparsi, tra le altre cose, dell'evasione dei dazi e della concessione dei prestiti. Potevano spendere fino a L. 5, compresa la spesa per le cene date in onore del cambio di governo (6).

Il Gonfaloniere ed i Consoli erano assistiti, durante lo svolgimento del loro incarico, da un Consiglio formato da «otto savi e prudenti uomini» (7),

che veniva convocato ogni qualvolta ce ne fosse stata la necessità.

I Consoli non potevano avere altri incarichi durante il loro mandato.

Quando le borse del Comune erano vuote, i Consoli insieme al Gonfaloniere, dovevano riunire, quindici giorni prima della fine del loro mandato, il Consiglio dei dodici uomini ed eleggerne sei affinché preparassero le nuove borse del Comune.

Era usanza che il Cancelliere o il Vicario aprissero queste borse dalle quali si estraevano a sorte i nuovi ufficiali.

L'Ufficiale di Bibbona, eletto dal Capitano di Campiglia (8), tre giorni prima della fine del suo incarico doveva stare a «sindacato, alla presenza di due sindichi» (uno dello stesso Comune ed uno dei castelli circostanti: Bolgheri, Montescudaio, Guardistallo e Casale). Detti «sindichi», eletti

anch'essi con il sistema dell'imborsamento, avevano il compito di assolvere o condannare l'Ufficiale, secondo il suo operato (9).

Un notaio forestiero doveva rogare l'atto di assoluzione o di condanna, dietro una ricompensa di L. 3.

L'Ufficiale aveva inoltre il compito di mettere per iscritto tutti gli atti riguardanti il comune di Bibbona; la ricompensa per il lavoro svolto ammontava a L. 8, più le spese per la carta e l'inchiostro utilizzati.

Tutti gli ufficiali, fino a nuovo ordine proveniente da Firenze, dovevano rispettare gli ordinamenti emanati dai «cinque signori di Pisa» (10), come veniva osservato dall'intero contado pisano.

Le cariche dei deputati duravano un anno.

Il Comune doveva avere un Messo, eletto ogni anno dai Consoli e Consiglieri, i quali ne stabilivano

anche il salario.

Egli doveva giurare di eseguire onestamente il suo incarico e obbedire al Notaio ed ai Consoli. Il suo compito era quello di fare «bandi, sequestri, gravamenti» ed ogni altra cosa richiesta dalla Corte (11).

Il «Messo della Lega» eletto dal Capitano di Campiglia, oltre al suo salario, poteva ricevere 5 soldi per ogni incarico che non riguardasse il Comune di Bibbona.

Nel Comune doveva esserci un ambasciatore, questi doveva recarsi nei luoghi ove era inviato, altrimenti doveva pagare un'ammenda di L. 5 (12). Il suo salario era di soldi 10 al giorno se viaggiava a piedi, di soldi 30 se andava a cavallo.

Il Comune doveva sostenere grandi spese quando ospitava «commissari, mandati cavallari» ed altre persone, inviate dalla Signoria di Firenze, con le

loro famiglie. Si doveva infatti provvedere a procurare uomini che facessero loro da scorta, che vigilassero sul mare, sulle strade per paura di agguati, che portassero lettere in fretta, che si prendessero cura dei cavalli e di molte altre cose, fuori dell'ordinario.

Poiché tutto ciò era molto dispendioso per il Comune, gli Statutari decisero che tutti coloro che facevano parte del Banco di Bibbona, fossero obbligati a contribuire alle suddette spese (13).

Note capitolo 3 par. a)

- 1) A.S.F., Statuti del Castello e Comune di Bibbona dal 1490 al 1589, in A.S.F., "Statuti delle Comunità Autonome e Soggette", n. 83.
- 2) Vedi G. SPINI, Cosimo I de' Medici e l'indipendenza del principato mediceo, Firenze, 1945.
F. DIAZ, I medici a Firenze, Milano 1980.
- 3) Estrazione a sorte di nomi dalle borse del Comune.
- 4) Il cui incarico iniziava otto giorno dopo l'elezione.
Cfr. A.S.F., Statuti del Castello..., op. cit.
- 5) Ibidem.
- 6) Ogni volta che il governo veniva rinnovato era usanza fare una cena, a spese del Comune, per salutare i vecchi funzionari e per dare il benvenuto ai nuovi. Non si dovevano spendere più di L. 5. Ibidem.
- 7) Anch'essi dovevano giurare di svolgere il loro incarico con lealtà.
- 8) Località che distava circa venti miglia da Bibbona. "Campiglia di Maremma in Val di Cornia, antica rocca e prepositura nella diocesi di Massa Marittima compartimento di Grosseto". Cfr. E. REPETTI, Dizionario..., op. cit., p. 418.
- 9) A.S.F., Statuti del Castello..., op. cit.

- 10) Ibidem.
- 11) "Il Camarlingo del detto Comune al detto Messo possi dare et pagare et a sua uscita porre senza alcuno suo preiudicio a danno senza fare altro stantiamento". Ibidem.
- 12) "In caso che tale cosi electo non havesse giusto impedimento: del quale impedimento se ne stia a dichiarazione del Notaio di Bibbona". Ibidem.
- 13) Ibidem.

b) I rapporti tra la comunità di Bibbona e la chiesa

Lo Statuto di Bibbona prevedeva le seguenti feste: la Pasqua di Resurrezione, la Natività di Cristo, la Pentecoste, l'Ascensione, tutte le feste della Vergine Maria e degli Apostoli, la natività di S. Giovanni Battista, il Venerdì Santo, il giorno di S. Ilario, quello di S. Dionigi Aropagita, di S. Sebastiano e di S. Maria Maddalena, il giorno di S. Caterina, di S. Lucia, di S. Antonio, di Ognissanti e tutte le altre feste comandate dalla Santa Chiesa (1).

Chi non le rispettava doveva pagare un'ammenda di soldi 10 al Vicario, al quale andava un quarto della pena.

Anche all'Ufficiale era proibito trattare cause civili nei giorni dedicati a "Dio Onnipotente" e a tutti i santi della "Corte Celestiale" (2). Durante queste feste non si potevano fare pignoramenti o

punire qualcuno per debiti civili, ma solo per disobbedienza o per atti criminosi. Se veniva commesso un delitto la pena era addirittura raddoppiata.

La stessa cosa valeva se il delitto avveniva in presenza del Gonfaloniere, dei Consoli o del Consiglio comunale, oppure nelle chiese o nei luoghi pii.

Per quelli che bestemmiavano Dio o la Vergine Maria qualunque fosse la loro condizione sociale, era prevista un'ammenda di l. 5 (3). Per chi bestemmiava invece i santi del Paradiso, la pena era di L. 2.

Ogni persona poteva essere accusatrice di un'altra, a questa si doveva credere e dare una ricompensa di soldi 2 per ogni lira pagata dal bestemmiatore, che era tenuto a pagare la pena senza il beneficio della confessione; all'Ufficiale spettava un quarto della pena.

Naturalmente la persona che accusava doveva godere di fiducia.

L'individuo che confessava la propria colpa dinanzi al Vicario ed alla sua Corte, doveva pagare la decima parte di quello che avrebbe dovuto.

Gli Statutari avevano previsto inoltre che chiunque vendemmiasse prima della festa di S. Maria di settembre, senza un permesso dell'Ufficiale, avrebbe dovuto pagare soldi 10 (4).

Essi proibirono anche che le taverne dove si vendeva del vino, restassero aperte dopo il suono della campana, che annunciava l'orazione dell'Ave Maria (5).

La pena per chi non rispettava questo ordine era di soldi 10; ciò non era valido nei casi in cui l'ufficiale ne avesse data l'autorizzazione.

A causa della grande devozione verso la Vergine Maria, Bibbona era meta di continue visite da parte di credenti provenienti dall'intera regione.

Soprattutto tre volte l'anno il paese, grazie ad

un'indulgenza posta da Papa Sisto IV, accoglieva un gran numero di forestieri (6), ciò accadeva precisamente per la Pasqua di Resurrezione, per la Pentecoste e per la natività della Vergine Maria nel mese di settembre.

Purtroppo non tutti i pellegrini che giungevano a Bibbona trovavano dove alloggiare, dal momento che l'unico oste del paese non era in grado di soddisfare tutte le richieste. Pertanto gli Statutari decisero che ogni anno, in occasione di quei tre perdoni e precisamente il giorno prima, il giorno stesso e quello seguente, fosse consentito ad ogni persona del Comune di alloggiare i pellegrini e vendere pane, vino, biada e fieno al minuto o qualunque altra cosa occorresse alle persone o alle loro bestie.

Gli abitanti di Bibbona avevano il dovere di comportarsi in maniera onesta e corretta, al fine di ricevere elogi e non lamentele da parte dei visitatori

(7).

Questi articoli statutari aprono uno squarcio sulla condizione religiosa del paese, non solo perché stabiliscono un numero impressionante di giorni festivi, ma perché fanno di Bibbona una meta di pellegrinaggi quasi abituali, se sono ripetuti ogni anno, almeno tre volte. Le norme sulla bestemmia, d'altra parte confermano sia la frequenza con cui questo reato veniva compiuto, sia la varietà che assumeva tanto da determinare una graduatoria, a seconda di quale nome venisse bestemmiato.

Note capitolo III, par. b)

- 1) "... così colle bestie come colle persone di guardare e celebrare...".
A.S.F., Statuti del Castello..., op.cit.
- 2) Ibidem.
- 3) Bestemmiare era un "reato" molto frequente, dal momento che si era stabilito di infliggere una pena nei confronti di chi lo commetteva.
- 4) Cfr. A.S.F., Statuti del Castello..., op. cit.
- 5) Ibidem.
- 6) Della grande devozione degli abitanti del castello di Bibbona e di quelli circonvicini, verso l'immagine della madonna della Pietà, abbiamo precedentemente parlato nel cap. II, paragrafo d), in cui viene descritta appunto, anche l'affluenza delle persone in pellegrinaggio in questo luogo.
- 7) Cfr. A.S.F., Statuti del castello..., op. cit.

c) I rapporti interpersonali

Negli Statuti troviamo vari esempi di come venissero regolati i rapporti tra le persone. I primi in materia riguardavano i fanciulli rimasti senza i genitori, che avevano bisogno di un tutore scelto dal Vicario tra i parenti più stretti da parte del padre, o mancando questi, da parte della madre.

In assenza degli uni e degli altri il Vicario, insieme con i Consoli e i Consiglieri, aveva il compito di eleggere "un uomo buono" del Comune di Bibbona, come tutore del fanciullo. Questi doveva fare un inventario di tutti i beni mobili e immobili appartenenti al fanciullo e garantirne la cura fino a che i Consoli e i Consiglieri lo ritenessero opportuno. Ogni tutore alla fine del suo incarico, doveva rendere ragione del lavoro svolto (1).

Per quanto riguardava la donna invece, numerose

erano le leggi concernenti la dote che le spettava di diritto. Quando una giovane era in procinto di maritarsi poteva chiedere la sua dote, la quale veniva stabilita da "due buoni uomini" eletti dal Vicario. La dote consisteva in beni mobili e immobili, stimati in precedenza e messi al bando per ben tre volte, per essere certi che nessun'altra persona ne avesse diritto (2).

Ogni donna, dopo la morte del padre, di uno zio, di un fratello, o di un altro parente, fino al terzo grado da parte di padre, non poteva succedere nell'eredità e la sua dote si doveva stimare secondo l'uso della famiglia.

Se la donna, dopo il matrimonio rimaneva vedova e con dei figli, non aveva diritto alla dote costituita dal marito in suo favore. In assenza di figli nati da questo matrimonio, la donna riceveva il 10% della dote ed aveva l'obbligo di condurre "vita

viduale" per almeno un anno (3).

Se era invece la moglie a morire, il marito aveva diritto ad ereditare per intero la dote della moglie, se c'erano figli allora la dote spettava a loro. Questa legge era entrata in vigore dal momento che Bibbona era stata sottomessa al Comune di Firenze (4).

Altri ordinamenti regolavano il modo di comportarsi durante i riti funebri. Nessuna donna ad esempio poteva piangere il morto fuori della sua casa, né poteva accompagnarlo alla tomba durante la sepoltura, altrimenti incorreva in una pena di 40 soldi, di cui un quarto all'Ufficiale (5). Non era consentito che il morto fosse accompagnato fuori dalle mura di casa dalle donne di famiglia (madre, figlia, sorella, cugina o moglie); la pena per chi non lo rispettava era di 10 lire e il pagamento di questa spettava al padre per la figlia, al fratello per la sorella, al marito per la moglie, al figlio per la

madre, allo zio per la nipote (6).

Questa legislazione sulla donna pare abbastanza interessante. Probabilmente si voleva in particolare evitare il prolungarsi di riti di tradizione pagana basati sui lunghi lamenti di donne (talora perfino pagate = le "preficae" che dovevano essere ancora usuali se si vietavano con tale precisione e durezza).

Riguardo alle questioni tra congiunti e altri parenti fino al quarto grado, il Vicario poteva eleggere degli arbitri per risolvere ogni tipo di contrasto e per dividere equamente i beni tra loro. Questa divisione restava valida per quattro anni. Ogni persona poteva prendere un'eredità con beneficio d'inventario per uso pubblico, dei beni mobili e immobili dell'eredità suddetta. Il Vicario poteva concedere il permesso di accedere inoltre al Consiglio del Savio (anziano magistrato con funzioni consultive in organi collegiali), valido però soltanto per le

questioni civili. Quando nei litigi dalle parole si passava ai fatti, usando delle armi, la multa per l'assalitore era di 40 soldi. La pena per le percosse variava a seconda delle parti del corpo che venivano lese; per esempio se uno picchiava un altro dalle spalle in su a mani vuote e senza spargimento di sangue, doveva pagare 5 lire, se c'era del sangue invece la multa raddoppiava (7). Se si colpiva dalle spalle in giù a mani vuote e senza sangue, si pagavano 3 lire; se si colpiva con un'arma (coltello, spada o cose simili), dalle spalle in su senza spargimento di sangue la pena era di 10 lire, se c'era del sangue 40 lire. Chi picchiava con armi dalle spalle in giù senza spargimento di sangue, doveva pagare 10 lire, se c'era sangue 30 lire. Se una persona dopo essere stata picchiata restava debilitata, il colpevole veniva punito con una multa di 300 lire, da pagare entro 10 giorni (8), In caso contrario, trascorso il termine

stabilito, gli veniva tagliata la mano destra fino al braccio, se mancava di questa gli veniva tagliata la sinistra. Chi diceva ad un altro parole ingiuriose quali "ladro, traditore, tu menti per la gola ecc." era condannato dal Vicario a pagare 50 soldi (9).

La cura così meticolosa nello stabilire le pene per le conseguenze delle risse sta a provare come l'ambiente maremmano fosse in quegli anni rissoso e come si venisse facilmente alle mani. Il taglio delle mani doveva essere un deterrente, scarsamente usato, ma utile per favorire il risarcimento dei danni alla persona lesa.

Severe erano le pene anche per chi aiutava o consigliava un altro a commettere un "maleficio"; il consigliere veniva punito con la medesima pena attribuita al malfattore. Era considerato un atto molto grave anche rompere una pace fatta dopo un maleficio, chi osava farlo incorreva in un'ammenda di

100 lire. Se il maleficio veniva commesso tra congiunti o consorti, fino al terzo grado di parentela da parte di padre e ne seguiva la pace, il condannato doveva pagare metà della pena prevista. Questo regolamento non veniva applicato nei casi in cui il figlio picchiava il padre o la madre, perché in questo caso si dovevano adottare altre leggi. Chi spingeva una persona ad ucciderne un'altra veniva condannato, come pure l'istigato che non lo dichiarava alla Corte.

Nei casi in cui lo Statuto non fosse chiaro sui provvedimenti da prendere riguardo alle cose civili, era consuetudine usare la "ragione comune" da applicarsi in ogni lite, causa o questione posta dinanzi al Vicario (10).

Si noti che da questa disposizione appare come il maleficio venga considerato alla stregua di altri diritti e non messo minimamente in dubbio.

Note capitolo III, par. c)

- 1) "Et sia tenuto il detto tale curatore o vero tutore fare inventario autentico d'ogni bene et cosa mobile et immobile, ed debbi dare mallevadore sufficiente di buona intera e reale ragione ed administratione della detta tutela et cura, ogni anno, ad richiesta de Consoli et Consiglieri di decto Comune".
A.S.F., Statuti del Castello..., op. cit.
- 2) Ibidem.
- 3) Ibidem.
- 4) "... Et questo e da poi fu submessa la terra di Bibbona sotto el magnifico Comune di Firenze, et non da quivi indrieto"; ossia dal 1405, quando insorta la guerra tra la repubblica di Firenze e quella di Pisa, Bibbona cadde in potere della repubblica fiorentina.
Ibidem e Cfr. E. REPETTI, Dizionario geografico..., op. cit., p. 316.
- 5) Cfr. A.S.F., Statuti del Castello... , op. cit.
- 6) Ibidem.
- 7) La pena per questo tipo di "reato", variava in base alla gravità delle ferite. Ibidem.
- 8) Ibidem.
- 9) Ibidem.
- 10) Ibidem.

d) Aspetto giuridico

La giustizia aveva un ruolo di notevole importanza nel comune di Bibbona. Assai rigide infatti erano le pene prescritte per coloro che commettevano dei reati. I condannati, nella maggior parte dei casi, riscattavano le loro colpe con il pagamento di ammende più o meno pesanti, riscosse dal Camarlingo (1).

I minori al di sotto dei dieci anni non potevano essere condannati se commettevano un delitto. Se invece avevano un'età compresa tra i 10 e i 15 anni, potevano essere puniti con la metà della pena prevista dagli Statuti per questo tipo di reato.

Nel caso in cui un'offesa fatta fosse seguita da una pace la condanna veniva meno; se a commettere un delitto era una femmina da dodici anni in su la pena era dimezzata. Questa legge era valida solo per i

reati più gravi e non per quelli in generale (2).

Chi ospitava nella propria casa un condannato o un ribelle del Comune di Firenze doveva pagare lire 100. Se invece la persona ospitata era stata condannata ad una pena pecuniaria la pena era di L. 5.

I forestieri che si trovano^{va} nel comune di Bibbona, se commettevano un reato, venivano condannati al doppio della pena che avrebbero ricevuto se fossero stati cittadini del castello. Dal momento che questi forestieri commettevano spesso scandali, furti e omicidi, i Riformatori stabilirono che in futuro nessun abitante di Bibbona avrebbe potuto ospitare o dare in affitto una casa ad un forestiero, senza una autorizzazione da parte dei consoli e del Consiglio Generale. La pena era di 25 «fiorini larghi».

Quando una persona giurava il falso doveva essere condannata ad un'ammenda di soldi quaranta, se la falsità del giuramento era però provata da due

testimoni il reo doveva pagare L. 5.

Nei riguardi di chi commetteva una grave colpa o un delitto si doveva procedere, da parte della Corte del Vicario, «per inquisitione», o per qualunque altro modo richiesto.

In un primo momento si doveva fare una citazione nell'abitazione della persona ritenuta colpevole, se questa non era in casa, la citazione si doveva allora fare ad alta voce nella piazza del Comune.

L'accusato aveva tre giorni di tempo per difendersi o per ammettere la propria colpa; trascorso questo tempo si doveva procedere con una seconda ed infine con una terza citazione.

Se né lui né altri si presentavano, si doveva procedere secondo gli ordini previsti dagli Statuti. Nel caso in cui il reo confessasse la propria colpa, il vicario doveva costringerlo a «dare mallevadore e sodare» (3).

Nessuno poteva chiedere o riscuotere un debito precedentemente pagato, altrimenti incorreva in una pena di L. 25.

Chiunque giocava a zara o ai dadi con il denaro era punibile con un'ammenda di quaranta soldi se era giorno, di L. 4 se era notte.

Colui che offriva il luogo, prestava i dadi, i tavoli o i denari era condannato alla stessa pena. Chi giocava alla «bassetta» era punito con metà della multa; la stessa cosa valeva per chi stava a guardare senza riferire il fatto al notaio. Era lecito giocare a giochi da tavolo e a scacchi.

Ogni uomo, dall'età di quindici anni fino a sessanta, abitante nel Comune, aveva il dovere di fare la guardia, sia di giorno che di notte, al castello di Bibbona.

Questi non poteva fare la guardia al posto di un altro e se non adempiva al suo incarico era condannato

a pagare soldi 10. Non poteva inoltre allontanarsi per alcun motivo se non quando era il notaio ad ordinarglielo, nel caso contrario la pena era di L. 10 (4).

Ogni persona che «non avesse sopportato gravezza» nel comune, almeno per quindici anni, non poteva svolgere alcun ufficio; la pena per chi svolgeva e per chi autorizzava questo incarico era di L. 5, di cui un quarto andava al Rettore.

Nei casi di violenza sessuale, commessi nei confronti di una donna sposata, di una fanciulla ancora vergine o di qualsiasi altra donna «di honesta e buona fama» il colpevole era condannato secondo gli Statuti del Comune di Firenze (5).

Quando qualcuno veniva «citato a Parlamento» nella chiesa di S. Ilario o alla Casa del Comune e non si presentava, il vicario doveva condannarlo alla pena di soldi 5 da pagare al Camarlingo (6).

Considerato che molti erano debitori verso il Comune e nello stesso tempo godevano dei suoi benefici, gli Statutari, per ovviare a ciò, avevano stabilito che, se il debito fosse stato superiore a L. 10, essi non avrebbero potuto svolgere alcun ufficio comunale, quale Gonfaloniere, Console, Consigliere, né comprare beni del Comune.

Il tempo a disposizione per saldare il debito era di un anno, dopodiché la pena sarebbe ammontata a L. 10.

Nel Comune di Bibbona e nei suoi dintorni mancava un «notaio matricolato»; crescendo di giorno in giorno il numero dei testamenti e di altri contratti pubblici, tale ufficio era divenuto indispensabile (7).

In tutti quei casi in cui lo Statuto non specificasse quale era il modo in cui ci si doveva comportare in determinate circostanze, si doveva

procedere seguendo la «ragione comune», sotto
l'arbitrio del capitano di Bibbona (8).

L
=
L

Note capitolo III, par. d)

- 1) Per tutte le condanne, eccetto i "malefici", egli riscuoteva soldi 4 per ogni lira pagata al Camarlingo.
Se quest'ultimo graziava qualche condannato, l'Ufficiale doveva riscuotere ugualmente quanto gli spettava.
Cfr. A.S.F., Statuti del castello..., op. cit.
- 2) I danni commessi dai minori o dalle bestie sorvegliate da loro, dovevano essere risarciti dal padre per i figli, dagli zii per i nipoti, dal fratello maggiore per il minore e dai mariti per le mogli. Ibidem.
- 3) Ibidem.
- 4) Solo in caso di infermità egli poteva rinunciare al suo incarico. Ibidem
- 5) Chi violentava una ragazza vergine e non la sposava veniva decapitato. Ibidem.
- 6) «... Delle cancellature e spuntature delle accuse dei danni dati e condanne e di ogni altra cosa, fino a quaranta soldi non si poteva togliere se non dodici denari per partita. Avuti questi dodici denari per partita l'Ufficiale debba cancellare ognuno...»
A.S.F., Statuti del Castello..., op. cit
- 7) Il suo salario era di una «lira piccola» pari a quello dei Camarlinghi. Ibidem.
- 8) Ibidem.

e) Le leggi suntuarie del Comune di Bibbona

Le leggi suntuarie (1) erano delle disposizioni emanate dai governanti per regolare il modo di vestire delle varie classi sociali. Esse avevano origini antichissime; infatti erano già citate nelle leggi delle XII Tavole; le ritroviamo nell'XI secolo, fino a diventare poi numerosissime nel periodo rinascimentale, in tutta Italia. Coloro che avevano emanato queste leggi, poiché appartenevano ad un ceto sociale molto elevato, non frenavano il lusso del loro abbigliamento, ma limitavano soltanto quello dei ceti meno abbienti. A tal proposito il 2 maggio 1512, sei cittadini volterrani eletti dal Consiglio Generale del popolo di Volterra proposero una legge per moderare le ingenti spese che venivano fatte per l'abbigliamento (2). Questa legge, che prese il nome di "Lex Ornamentorum", stabiliva degli ordini ben precisi nei

confronti della dote delle ragazze da maritare, delle mogli, degli uomini, dei bambini e dei sarti che confezionavano gli abiti. Ad esempio la spesa per il corredo di una fanciulla da maritare doveva essere pari al 20% della dote, la legge stabiliva inoltre quello che era lecito e quello che non era lecito nell'abbigliamento di una donna al di sotto dei quarant'anni. Facevano eccezione le mogli dei cavalieri e dei dottori, le quali potevano indossare quello che volevano. Anche i sarti avevano il dovere di seguire queste direttive, confezionando abiti conformi alla legge. Le pene per quelli che non rispettavano ciò erano di tipo pecuniario; solo i sarti venivano puniti in modo più severo, infatti dopo tre volte erano costretti ad interrompere per sei anni la loro professione.

Anche Bibbona ebbe le sue leggi Suntuarie (3).

Queste, risalenti all'anno 1547 "inditione 5, die

l
e
l
i
.

vero 25 Marzi", furono ordinate da cinque "prudenti uomini" del Comune, eletti come Statutari dal pubblico e generale Consiglio del Prefato Comune con piena autorità. Essi ordinarono che nel futuro non era più consentito agli abitanti della comunità di vestirsi e ornarsi a loro piacimento, ma solo seguendo precise disposizioni.

Le donne di quelli che "erano a gravezza" (4) nel Castello ed avevano "soldi sei e oltre a Estimo", potevano portare una "gamurra" (5) di panno fine, potendola finire "d'un braccio di drappo per vesta a lor modo, non passando però la valsuta col fornimento di scudi dieci d'oro"; esse però non potevano possederne più di una a testa. "Potevano avere un paio di maniche di drappo di che sorte vorranno: non passando la valsuta di nuovo di dodici lire, e solo un paio per donna" (6).

Se alcuno voleva fare più di una "vesta" alla sua

onna, poteva farne una di

«valuta e non più che scudi sei finita, non potendo spendere nel braccio del panno più che sei lire d'essa, finendola non di Drappo ma di Setino o Saia o Panno. Tale fornimento non possiamo tagliare né etiam se di panno fornita fussi; e da detto pregio in giù ne possono fare quanto vorranno, non aggiungendo alla somma di scudi cinque per vesta" (7).

Da questi statuti emerge chiara una moda inile. Le donne avevano un anello d'oro o argento, purché di valore inferiore ad uno scudo, collana d'oro o d'argento (non sono previste perle e manti), una ghirlanda in capo, un solo fazzoletto o, un paio di Paternoster (8).

Il paternoster è un tipo di cintura cosiddetta imitata dai rosari: nel Cinquecento era un elemento assai diffuso delle vesti femminili; nel secolo la cintura è poco vistosa e alta, più tardi viene posta in vita ed è più

ricca.

Era previsto anche un copricapo di refe bianco e poi si scende nei particolari anche per quanto riguarda la biancheria intima (9).

In questo modo dovevano comportarsi, oltre alle persone sopradette, anche gli artigiani abitanti nel Castello, sia che fossero originari del luogo o forestieri. Per artigiani s'intendevano quelli che erano Maestri e che avevano "Bottega aperta" a Bibbona (10).

Coloro che invece vivevano nel Comune ed erano a "Estimo da soldi 6 in giù", dovevano seguire un diverso ordinamento.

Basterà qui notare come in questo modo si evidenziavano le varie classi sociali. Non esistevano limiti all'eleganza di una moglie di cavaliere o di dottore, cioè agli appartenenti alla nobiltà di spada o di toga. Vi era poi una borghesia artigianale cui si

riferivano le precisazioni già date. Gli altri abitanti del paese si trovavano in posizione chiaramente subordinata.

In seguito a queste leggi suntuarie venne fatta un'aggiunta, ovvero una "Correctione facta dal Magistrato de Magnifici Signori Octo di Pratica", circa "li ordinamenti sopradecti" (11).

La distinzione precedentemente stabilita a seconda dell'Estimo, non sembrò più "ragionevole" dal momento che potevano essere considerati poveri, quelli che avevano uno scarso reddito nonostante fossero nobili d'origine e, ricchi, quelli che invece si erano arricchiti, pur avendo origini plebee.

A tal proposito gli Statutari deliberarono che la distinzione doveva sussistere tra coloro che avevano "un Estimo di soldi 6 in su e non lavoravano la terra, e coloro che avevano meno di 6 soldi di Estimo e lavoravano la terra".

La pena per chi trasgrediva questa regola doveva essere ogni volta di "lire 20 piccioli", della quale un quarto andava al Rettore che la riscuoteva, un quarto all'accusatore e il restante alla Comunità (12).

E' evidente l'intenzione di distinguere quello che noi chiameremmo media borghesia dal ceto contadino, indipendentemente dalle entrate finanziarie rispettive. Si vogliono impedire cambiamenti di status sociale legati solo ai cespiti di cui ognuno gode.

l
e
l
a
.
.
:
i
i
e

Note capitolo III, par. e)

- 1) Cfr. L. FABBRI, Le leggi suntuarie di Volterra del 1512, in "Librarsi", anno I, 1989, pp. 48-51.
- 2) Queste spese divenute eccessive recavano un grave danno alle famiglie dell'intera città. Ibidem.
- 3) Cfr. A.S.F., Nuova riforma di ornamenti e vesti del 1547 in "Statuti delle Comunità autonome...", cit.
- 4) Ibidem.
- 5) La gamurra era una veste da portare sotto una sopravveste o in casa, di solito a maniche staccate.
- 6) A.S.F., Nuova riforma di ornamenti..., cit.
- 7) Ibidem.
- 8) Cfr. L. FABBRI, Le leggi suntuarie..., op. cit., p. 49 n.9
- 9) Alle donne inoltre non era consentito possedere: grembiuli di lino, di seta o di altri tessuti operati; cuffie lavorate; cinture di taffetà o di altre stoffe; gorgiere d'oro o di seta, cioè strisce di tela usate per coprire la gola.
Cfr. A.S.F., Nuova riforma... ,cit.
- 10) Ibidem.
- 11) Ibidem.
- 12) Ibidem.

CAPITOLO IV

VITA ECONOMICA DELLA COMUNITA'

DI BIBBONA

a) **Aspetto economico come emerge dagli Statuti**

L'aspetto economico aveva un ruolo assai rilevante negli Statuti della Comunità di Bibbona. Infatti numerose erano le leggi che regolavano l'economia di questo piccolo paese, che si basava sull'agricoltura, con la coltivazione di viti, olivi e orti, e sull'allevamento del bestiame (1).

Durante il mese di luglio di ogni anno, per ordine degli Statutari, il Vicario doveva eleggere quattro Guardie segrete. Il loro incarico durava soltanto due mesi (agosto e settembre); essi avevano il compito di riferire al Notaio di tutte le persone che avessero danneggiato vigne, orti od altre proprietà. Se non eseguivano il loro dovere entro tre giorni, queste venivano condannate alla stessa pena dell'esecutore del danno (2).

Ogni capofamiglia doveva lavorare l'orto almeno

un mese all'anno, affinché ci fosse abbondanza di cavoli e di altre verdure. Qualora ciò non venisse rispettato la pena da pagare era di soldi 10.

Fu ritenuto "feriato" ogni giorno compreso tra il 16 ottobre ed il 16 novembre di ogni anno, e come tali validi per seminare (3).

Coloro che lavoravano le terre poste in determinati confini (4) dovevano recintarle con legname, in modo che il bestiame non danneggiasse il grano o la biada che qui erano seminati. Chi non lo faceva e riceveva danni nei detti luoghi non poteva accusare i padroni delle bestie, ma anzi cadeva egli stesso nella pena di L. 10.

Quando una persona si impossessava di un pezzo di terra o di qualunque altra cosa di proprietà d'altri era condannata ogni volta a pagare L. 5.

La pena per coloro che «mettevano acqua per terreno d'altri, rompevano o sottraevano alcuna fossa»,

danneggiando il vicino, era di L. 2 (da pagare a chi aveva subito il danno); essi dovevano inoltre «rimetter l'acqua» come era stabilito dagli Arbitri e Terminatori.

Nessuno poteva cambiare i confini stabiliti tra un terreno ed un altro; per chi non obbediva la pena era di 25 lire, oltre all'obbligo di riportare i confini alla loro posizione originaria.

Non si dovevano danneggiare siepi, macchie o orti appartenenti ad altri, l'ammenda per questo era di L. 2; al Notaio spettava un quarto della pena.

Non era ammesso tagliare querce o sugheri fino al giorno di Ognissanti. La pena era di l. 5 per ogni albero tagliato; la stessa pena valeva per i pastori dei paesi vicini che venivano con il loro bestiame nel territorio di Bibbona. Ogni persona che danneggiasse la querce altrui, ad esempio cogliendo delle ghiande, veniva condannata a soldi 20 ed alla restituzione del

danno, secondo una stima fatta dai Campai. Soltanto in caso di neve era loro consentito tagliare alcuni rami per fare fuochi. Se uno danneggiava un orto, una vigna o biada di altri doveva pagare soldi 10.

Chiunque volesse vendere le proprie terre non poteva farlo se prima non aveva interpellato il suo vicino, che poteva acquistarle allo stesso prezzo offerto da un qualsiasi altro acquirente, il vicino aveva la priorità sugli altri. I parenti (padre, figlio, fratello) del venditore avevano priorità assoluta, anche sui vicini. Quando non si trovava un accordo tra venditore e compratore era necessario chiamare due uomini per ciascuno, per fare la stima della proprietà.

A questo punto la decisione finale spettava al Notaio.

Se qualcuno però vendeva o comprava senza informare il vicino, era condannato a pagare l. 10. La

stessa regola era valida per ogni "allogazione".

Le terre del Comune non potevano essere lavorate senza una licenza rilasciata dai Consoli e Consiglieri. Chi contraffaceva a ciò la pena di l. 10, tre quarti dei quali andavano al Comune ed un quarto al Rettore e Ufficiale.

Il Notaio che non avesse applicato detta legge sarebbe stato condannato a pagare lire 10 "delle quali doveva stare a sindacato sotto i Sindichi del detto Comune".

Le terre che si volevano lavorare dovevano essere "segnate" durante tutta la giornata del 15 agosto. Chiunque assegnava per sé le terre, senza poi lavorarle, doveva pagare "quanto fosse questa terra di sementa per terratico". Le terre "non segnate" nel tempo stabilito potevano passare in altre mani.

Molte persone, con la scusa di fare l'aia per trebbiare il grano o altre cose, si erano fatte

concedere dal Comune delle terre, che però erano state poi utilizzate per altri scopi. Il Comune così "ingannato", aveva stabilito quanto segue per chiunque comprava terre per fare aia e non la faceva: la vendita risultava nulla e priva di valore e le terre tornavano nella mani del Comune.

I campi che si trovavano nella nuova bandita, situata verso il Botro alle Rocche, dovevano ritornare proprietà comunale, dietro pagamento di una certa somma ai suoi possidenti, ai quali si dovevano cedere terre in pianura, più adatte per i loro lavori.

Le terre nelle bandite si dovevano utilizzare per il pascolo delle bestie, appartenenti agli abitanti del paese.

Chiunque avesse del denaro, biada, grano, orzo o altre cose di proprietà del Comune, doveva restituirle, altrimenti incorreva in un'ammenda di soldi 20.

Chi arava delle Aie o presso a due Canne (5) senza una licenza, la pena era di L. 3.

«Più che ognuno possa fare Aia in Piano paghi al Comune L. 4 e turila e guardi il grano. La pena non valeva se nell'Aia non c'era il grano».

La "Prata" del Comune non potevano essere vendute se comprese entro questi confini: «dalla via Colli alla via Pietra, come teneva il Tomolo di mare ed i confini sopradetti».

I Consoli che invece vendevano queste "prata" o lo pensavano soltanto, cadevano nella pena di fiorini 25, di cui un quarto andava al Rettore.

Queste "Prata" dovevano essere così sorvegliate, come i luoghi dove era tenuta la biada, sia se appartenevano al Comune, sia che fossero dei privati.

Soprattutto nel periodo compreso tra la Calende di marzo fino a S. Maria di mezzo agosto, i Campai dovevano fare un'attenta guardia, dal momento che

queste 'Prata' erano uno dei principali Beni del Comune, molto utili per far pascolare le bestie anche nei mesi invernali.

Ogni anno queste terre dovevano essere divise in «lira e soldo» secondo l'usanza del Comune.

Le terre, le case o i poderi appartenenti a persone della città di Pisa, di Firenze o di Volterra, poste nel distretto di Bibbona, dovevano essere valutate e messe nell'Estimo comunale, in modo che anch'esse pagassero i dazi ed i prestiti stabiliti dal Comune di Firenze e «per il Salario di Messer lo Capitano» come gli abitanti del paese.

I Riformatori, considerato che nel Comune i terreni lavorati erano molti e quelli per il pascolo scarsi, deliberarono che non si potevano lavorare le terre nella Bandita ed entro certi confini (6).

Se non si rispettava tale ordinamento l'ammenda era di L. 25, di cui la metà andava al Comune di

Firenze, un quarto a quello di Bibbona ed il restante al Rettore che la riscuoteva. Senza la presenza di mallevadori (coloro che garantivano) non si potevano vendere i beni comunali (per esempio carni, pascoli, vino, grano, ecc.), per evitare inganni e truffe ai danni del Comune stesso.

Per evitare che esso si privasse di tutte le sue proprietà, i Riformatori decisero che un Ministro del Comune, avente l'autorità di vendere le terre nella Bandita, non potesse concedere più di sei staiora per famiglia. Se ne potevano acquistare altre quattro solo per fare Aia.

Nessuno poteva lavorare le terre, con buoi, bufali o manualmente presso la Fonte al Piano a trenta canne, altrimenti incorreva in una pena di soldi 50. Non era lecito, in prossimità di questa Fonte, neanche far abbeverare i porci (la pena era quella sopradetta).

Ognuno poteva essere accusatore dell'altro e guadagnare un quarto dell'ammenda. Lo stesso divieto valeva presso i Canali a quaranta Braccia, pena soldi 30.

Il Gonfaloniere ed i Consoli avevano il compito di eleggere entro il mese di aprile «quattro buoni e leali uomini» per dividere e distribuire i campi di fieno da assegnare «a lira e soldo», a coloro che erano iscritti nell'Estimo del Comune.

Se il Gonfaloniere ed i Consoli non osservavano quanto detto sopra, dovevano pagare una multa di lire 5 ciascuno. Al Notaio spettava, sotto la pena di L. 10, di segnare nel Libro del Registro dei Debitori, quelli che non avevano osservato questa regola.

A nessuno era lecito lavorare nella zona del Tombolo e precisamente nella "Fossa della Fonte alle Vetrici fino ai confini di Borgari (Bolgheri) compresa l'acqua del Prato Seggio, fino al mare".

Chi non rispettava ciò incorreva in una pena di l. 25 per autorità del Notaio e Ufficiale.

Dazi e debiti

Il Notaio, Vicario e Ufficiale aveva il potere di sequestrare qualsiasi quantità di denaro, di beni e di cose: «Tale sequestro doveva essere terminato, spedito e finito entro 30 giorni». Trascorso questo tempo l'oggetto del sequestro era ritenuto vano e di nessun valore; il sequestro poteva esser fatto su richiesta di chiunque lo domandasse, ogni giorno ad ogni ora, nonostante alcuna «feria». Per il pagamento di detti sequestri, si doveva rispettare la forma usata per i beni immobili come nel presente Statuto e capitolo «delle tenute da essere date di ragione si contiene».

Gli abitanti del Comune non potevano chiedere i debiti ad alcuno in forma scritta o a parole, se non lo avessero fatto presente entro trent'anni (per beni

immobili) o entro 20 (per i beni mobili o merce di vario genere).

Passato detto tempo neanche le cose scritte avevano più valore; tale legge non valeva per i minori e nei luoghi pii. Se qualcuno fosse stato assente (in guerra o altrove) e a causa di ciò non avesse potuto far valere le sue ragioni, la moglie doveva ricevere la sua dote.

Quando i beni di una persona venivano pignorati, per ordine del Rettore, a causa di dazi o imposte non pagate, o debiti con privati, entro un mese il reo doveva provvedere a saldare il debito. Dopodiché i pegni potevano essere venduti oppure valutati dagli Statutari e consegnati, secondo il loro valore ai creditori. «Restituendo a quelli di chi fosse il pegno, quello che il pegno fosse venduto o stimato da quelli in su dovessi pagare a tale suo creditore; salvando all'Actore la ragione del suo resto se il

pegno non fosse abbastanza».

Il Vicario non doveva ascoltare le lamentele, ma bensì fare una nota di tutti gli atti riguardanti detti pegni.

Danni all'ambiente

L'Ufficiale e Vicario condannava chiunque tagliasse alberi domestici o viti altrui, la pena era di 40 soldi per ciascun pedale di albero (tronco inferiore di un albero) o vite. Il valore del danno veniva stabilito dai Campai del Comune e pagato a coloro che lo avevano subito.

Veniva inoltre condannato a pagare L. 10 colui che danneggiava un bugno di api o «pecchie».

Il danno, stimato sempre dai Campai, veniva pagato a coloro che lo avevano ricevuto.

Vendita merci

Nessuno poteva, senza una licenza del Vicario o dei Consoli, comprare alcuna merce all'ingrosso per rivenderla al minuto, se prima questa non restava, per un giorno intero, esposta nella piazza del paese. La pena era di soldi 20 sia per il compratore che per il venditore: un quarto di questa spettava al Rettore.

Non era consentito ad alcuno vendere del vino al minuto senza una licenza dei Gabellieri, erano esclusi da ciò gli agricoltori e i soldati iscritti al «Soldo della Nostra Signoria».

Se non si rispettava tale norma la pena era di l. 5, di cui un quarto andava al Comune stesso, un quarto all'accusatore, un quarto al conduttore della Gabella ed il rimanente al Rettore.

Igiene pubblica

Se qualcuno osava sporcare presso una fonte, un pozzo o un abbeveratoio del Comune (ad es. lavare piedi, gambe, insalata, agli, cipolle, panni e cose simili), doveva pagare soldi 10. La stessa pena valeva per coloro che facevano bere le bestie presso la Fonte Maggiore.

A tal proposito i Consoli, su richiesta dell'Ufficiale, dovevano incaricare una guardia segreta con il compito di sorvegliare dette fonti o pozzi. Se i Consoli non adempivano al loro dovere venivano multati con un'ammenda di L. 2.

L'acqua delle fonti, dei pozzi e degli abbeveratoi non poteva essere usata per murare e fare la calcina, nei mesi di luglio e agosto; pena lire 2 per chi non rispettava tale regola.

Chiunque gettava una carogna all'interno del paese o almeno «a cento Braccia» da una porta del

Castello (7), incorreva nell'ammenda di L.2 ed aveva l'obbligo di portar via la carogna.

Vie del Comune

Il Vicario del Capitano aveva il compito di far eseguire a ciascuna famiglia abitante nel paese, quelle opere di manutenzione che necessitavano alle vie e ai ponti.

Tutti gli asini dovevano contribuire, trasportando il materiale, alla riparazione delle vie, senza che i loro proprietari ricevessero alcun pagamento. L'iniziativa di ciò spettava al Vicario ed ai viai incaricati.

Se uno era impedito di arrivare alla sua proprietà poteva chiedere al vicino il permesso di passare attraverso la sua via, dietro il pagamento di un giusto prezzo accordato tra loro. Il Terminatore

(colui che segnava i confini) doveva far «acconciare la strada» se ce ne fosse stato bisogno, «fare la stima delle vie e quello che fosse stabilito mandare a esecuzione e alle parti far osservare. Detti Arbitri hanno piena autorità a porre queste vie secondo la loro coscienza e discrezione. Niente di meno per i luoghi meno dannosi».

Quando qualcuno "guastava" una strada posta dentro o fuori le mura del Castello, incorreva in una pena di L. 5 ed aveva il dovere di "riacconciarla" entro quattro giorni.

Scaduto tale termine, se l'ammenda non era stata pagata il Vicario doveva ordinare a questi di pagare 40 soldi. Durante il mese di maggio si dovevano "acconciare" i pozzi, dove gli abitanti attingevano l'acqua per bere, spendendo la cifra che ai Consiglieri e Aggiunti sembrava necessaria.

I Viai nel frattempo dovevano far accomodare le

vie, sotto una pena di L. 2 (se essi stessi non obbedivano soldi 20). Al Notaio andava un quarto della pena riscossa.

Tutti gli abitanti del paese dovevano tenere sempre pulito davanti alla loro porta d'ingresso, pena soldi 5 per chi non rispettava ciò. Ogni sabato un messo doveva passare in paese, con un bando, per ricordare a tutti di tener pulito; ogni cittadino poteva essere l'accusatore dell'altro.

Venne inoltre stabilito, per ordine degli Statutari, che determinate vie antiche dovevano tornare ad esser aperte e "acconciate" durante tutto il mese di maggio, sotto la pena di l. 25 per chi non rispettava tale provvedimento.

Pascoli

Gli Statutari ordinarono che fossero eletti dei Paschieri, aventi l'incarico di contare tutte le

bestie che pascolavano dentro i Confini del Comune, durante il mese di settembre di ogni anno. Di queste bestie così contate si doveva fare un elenco con a fianco i nomi dei loro proprietari. Le somme da pagare al Camarlingo una volta l'anno variavano secondo la specie degli animali. L'imposta doveva essere pagata anche se queste bestie dopo morivano o passavano in altre mani. Chi ne acquistava altre dopo tale termine, doveva informarne i Consoli o i Paschieri, diversamente cadeva nella pena di soldi 20 per ogni bestia. Fu stabilito che per ogni bestia pecorina si doveva pagare soldi 5; se però se ne possedevano più di 20 la cifra da pagare era di 8 soldi per ciascuna.

Se i Paschieri per negligenza non facevano un elenco di tutte le bestie, oppure se qualcuno li ingannava, la condanna era di soldi 40 per ogni bestia.

Nel tratto di territorio che andava dal Guado

della via Vecchia alla vigna d'Antonio del Calandra e da li in su, non si poteva lasciare il lino a macerare, perché quel luogo era più adatto per abbeverare i bufali e le bestie in genere.

Chiunque osasse infrangere questa legge incorreva in una condanna di L. 10, un quarto della quale andava all'Ufficiale ed un quarto all'accusatore.

Le persone, non abitanti a Bibbona, non potevano far pascolare le proprie bestie nelle terre del Comune, pena soldi 10 ogni volta. Se la bestia era piccola soltanto soldi 5.

Accusatori di questo reato dovevano essere i Campai, che avevano anche il compito di riscuotere l'ammenda, la metà della quale andava al Comune di Firenze, un quarto a quello di Bibbona ed il rimanente al Vicario che lo cedeva al Camarlingo.

Chi possedeva capanne per bufali, porci, mandrie e mandrioli doveva avere anche una via per poterle

raggiungere. Nessuno poteva lavorare nei dintorni di queste capanne fino «a venti canne», altrimenti incorreva nella pena di L.5, di cui un quarto al Rettore Ufficiale e Notaio.

Spesso nascevano scandali a causa dei "Danni Dati" e si accusavano persone innocenti.

A riguardo di ciò i Riformatori ordinarono che la persona accusata o il padrone della bestia, doveva essere citata dal Messo del Comune. Se entro otto giorni però l'accusato dimostrava la sua innocenza, tramite validi testimoni, il notaio doveva allora procedere verso l'accusatore.

Nel caso in cui quest'ultimo dimostrasse la validità della sua accusa, il Notaio era tenuto ad operare nei confronti del tale che per primo era stato denunciato; di tutto ciò si doveva inviare una dichiarazione al Rettore e Ufficiale.

Gli Statutari ordinarono che le bestie, grandi o

piccole, non potevano essere messe a pascolare nelle Stoppie (avanzi della mietitura rimasta sul terreno), perché queste potevano recare grandissimi danni, soprattutto nei confronti di coloro che non avevano fatto in tempo a togliere il grano o la biada, sparsi nel campo. Non si potevano così far pascolare le bestie dove c'erano ancora il grano e la biada, prima del 15 luglio di ogni anno, a meno che non ci fosse una licenza rilasciata dai Consoli. La condanna era di lire 5 se gli animali erano più di venti. Spettava ai Campai sorvegliare le terre e denunciare al Notaio i colpevoli di questo reato; l'accusa però era valida anche se fatta da due uomini del paese «degni di fede».

Chi danneggiava per primo, nel corso di un anno, le Stoppie con porci o altre bestie, cadeva nel doppio della pena stabilita nei vecchi Statuti. Se la persona accusata riusciva a trovare un accordo con la parte

danneggiata, entro dieci giorni, doveva ricompensare il Notaio con due soldi per ogni cancellatura da lui fatta. Quando un porco o qualsiasi altro animale, entrato in un'aia danneggiava il grano, il suo proprietario doveva risarcire il danno.

Poiché durante l'inverno le oche selvatiche danneggiavano spesso le pianure seminate a grano, i responsabili di questa semina dovevano accordarsi tra loro per assumere una guardia che controllasse i terreni e cacciasse via le oche, sia di giorno che di notte. I confinanti avevano l'obbligo di pagare insieme la Guardia: chi non voleva concorrere al pagamento era costretto a farlo dal Notaio. In ogni caso, coloro che intendevano assumere detta Guardia dovevano informarne i confinanti alla presenza di due testimoni.

Se una persona riceveva dunque dei danni, causati dalle bestie, la stima di questi doveva essere

riscossa alla «Ricolta», che veniva di quella tal cosa stimata, per i prossimi cinque anni e non oltre.

Chi non riscuoteva, trascorso ormai il tempo stabilito, perdeva la stima di detti danni e non poteva più riscuoterli.

Considerato che il pascolo era una delle principali risorse del comune, gli Statutari ordinarono che gli abitanti non potessero più vendere «intrafacto» i pascoli danneggiando il Comune stesso e i privati. Coloro che non rispettavano quest'ordine dovevano essere puniti con un'ammenda di 50 lire, della quale un quarto andava al Rettore ed il resto al Comune.

Inoltre non si potevano donare, vendere, impegnare e cedere altri beni immobili comunali, senza il consenso del Comune stesso:

«... a uno homo per casa e debbesi vincere fra loro per le due parti d'accordo e a questo debbino raunare in Chiesa citati

prima per Messo e a suon di campana di
commission di Messer lo Capitano o di detto
sui ufficiale e dei consoli del corrente
anno»

come dispongono le leggi del Comune di Firenze (8).
Soltanto in questo modo si potevano vendere e cedere
detti beni. Chi non rispettava questa regola cadeva
nella pena di 50 lire, la cui metà andava agli
ufficiali del Monte di Firenze, un quarto al Rettore
che la riscuoteva ed il rimanente al Comune.

La Bandita compresa entro determinati confini (9)
non poteva essere sfruttata per far pascolare bestiame
selvatico, ma soltanto le bestie domate. Potevano
esserci soltanto «due bestie selvatiche per domare per
ciascun arato».

I Riformatori stabilirono inoltre che non era
lecito lavorare la Terra entro certi limiti (10), chi
disobbediva cadeva nella pena di 50 lire, della quale
tre quarti spettavano al Comune ed un quarto al
Rettore che la riscuoteva.

I consoli dovevano notificare agli ufficiali eletti, entro quindici giorni, gli eventuali reati commessi. Se non lo facevano cadevano nella medesima pena. La stessa cosa valeva per gli Ufficiali.

Bestie uccise o macellate

Ogni famiglia poteva macellare e vendere le proprie bestie, pagando una certa somma ai Conduttori della Gabella del Macello. Coloro che intendevano acquistarle per cibarsene venivano puniti con una multa di lire quattro, la cui metà spettava al Comune, un quarto all'Ufficiale ed un quarto al conduttore: Quando un pastore portava alla Gabella una bestia sbranata da un lupo, aveva il permesso di venderla al «Desco», pagando un dazio uguale a quello pagato per quella specie. Se il Conduttore ne vietava la vendita, nonostante la riscossione della Gabella, cadeva nella

pena di lire 5.

A tutti gli uomini del paese era consentito vendere pane, vino e carne senza pagare alcun dazio, il giorno prima, lo stesso ed il seguente la festa di S. Bartolomeo nel mese di agosto.

I bibbonesi furono salvaguardati dagli Statutari affinché non fossero vendute loro carni di cattiva qualità. Infatti fu ordinato che il macellaio doveva tener fornito il suo macello di carni di Castrone (agnello o puledro castrato) o di altre carni sane e buone.. Queste dovevano essere vendute secondo una tabella ben precisa (11).

Il macellaio non poteva vendere una carne per un'altra o una bestia sana per una malata, altrimenti cadeva nella pena di soldi 5. Chi denunciava il fatto veniva ricompensato con la stessa quantità di carne sana, oppure con il valore di quella in denaro. Il macellaio doveva tenere fornito il suo negozio ogni

giorno in cui si poteva mangiare la carne: «il giovedì fino all'ora terza ed il sabato tutto il giorno». Ogni qualvolta non lo facesse era condannato alla pena di lire 5.

Non poteva essere condannato dall'Ufficiale «per polizze». I macellai non potevano tagliare carni di bestie morte per cause naturali, o per la fame «traloccate», né colpite da qualche difetto senza un'espressa licenza del Notaio, di almeno due Consoli e dei venditori della carne; la condanna per chi violava tale regola era di lire 10. Ottenuta tale licenza la carne però doveva essere venduta al prezzo stabilito dal notaio e dai Consoli, sotto la pena di soldi 5 per libbra. Le carni di selvaggina non potevano essere vendute se prima non veniva stabilito il prezzo da parte degli «Imponitori» della carne, pena di L. 5 per chi non osservava detta legge.

Chi portava al macello della selvaggina da

vendere, per farla macellare doveva pagare tanto quanto era imposto per libbra su quella carne. Ogni bestia grossa domestica veniva pagata dieci soldi; un porco 4 soldi per centinaia, un vitello o vitella vaccina dieci soldi, capre e pecore tre soldi l'una. I Beccai potevano tenere nelle pasture del Comune duecento castroni tra cui trenta fra pecore e capre.

Non si poteva uccidere o ferire alcuna bestia, altrimenti la pena era di lire 5. Se la bestia uccisa era piccola la pena era di soldi 40. Il danno era stabilito dagli «Estimatori del comune» e doveva essere pagato al danneggiato. Questo provvedimento però non era valido per le bestie che avevano meno di un anno.

Chi uccideva o catturava un lupo o lupa, nei pressi del Comune e lo presentava dinanzi ai Consoli riceveva tre lire se l'animale era grande, soldi 30 se era piccolo.

Il Camarlingo doveva ricompensarlo con i soldi
del Comune.

Note capitolo IV, par. a)

- 1) Si veda anche I. IMBERCIADORI, Per la storia della mezzadria, Firenze 1941.
- 2) Cfr. A.S.F., Statuti del Castello..., cit.
- 3) Ibidem.
- 4) "... Cominciando al termine che è tra la Comunità di Bibbona et Bolgari in su la via di Campiglia et va per detta insino al Botro della Badia, et va per la Costa al Bagnuolo come tiene la Bandita insino alla via di Casale..." A.S.F., Statuti del Castello..., cit.
- 5) 1 canna = misura di lunghezza pari a due o tre metri.
- 6) «... cominciando alla via di Casale al Poggiarello di Piero Pozo, seguitando al Botro allo Stelo, seguitando alla Suvera Grossa, seguitando al Campo al Favilla passando per la Costa al Bagnuolo come acqua pende, et seguita al Guado Bianco andando per lo Botro per insino al Guado al Gorgo, et piglia per la stradella insino in Bottacciuolo, et seguita la Stradella che riesce a Calcimaiuola et passa il Botro a Capannale, et seguita per la via per insino al Guado di Riotrave et seguita il Botro insino a San Martino et piglia per lo Botrello di Risegoli insino a Fonte Picchio et al Poggiarello di Piero Pazzo insino alla via di Casale, et quivi finisce...». A.S.F., Statuti del Castello... cit.

- 7) Dal lato verso la Badia e Bolgheri, lungo la strada che viene da Firenze a Bibbona e da qui va a Campiglia e come trae dallo Sperone al Canto Rocca verso la strada né vicino ai detti luoghi, meno di 25 braccia. Ibidem.
- 8) Ibidem.
- 9) «...Cominciando al guado di Rio Trave e seguendo diritto al Guado degli Olivi e seguitando a dirittura alla Mandria di Citerna dal Canto di sotto, e seguitando diritto al Forco della via a capo al Campo del Castellare, seguendo diritto al Guado alla Steccaia, e seguitando al Botro della Badia su per detto Botro delle venelle insino a Bocca del Botrello di Poggio Cornetto, su per detto Botrello per infino al Vallone a Capo a Poggio Pezzaio, e per detto Vallone a dirittura agli Ulivi delle Merece di Andrea di Salvestro a dirittura su per la Valle di Piscia in Cannella a capo il Poggio della Calcinaia e riesce in su la Via di Querceto et a dirittura del Macchione Ritonto a dirittura per mezzo del campo di Francesco di Luca di Cardino, a dirittura dove il botrello de' Frassinelli mette nel Botro della Quercia Grossa e attraversando per mezzo il Vallone del Pelagotto, e seguiti a dirittura al Vallone di Fonte Picchio in su la via di Gamba Saggina giù per Botrello di Risegoli per insino al Guado di San Martino e giù per il Botro per insino al Guado di Rio Trave...». Ibidem.
- 10) «...Cominciando dal luogo detto lo Staio, venendo su per la fossa del Lago insino al luogo detto la Selice insino al Gotio di Capannoli, pigliando le

Vie Vecchie che viene al Guazzo del Montone, seguitando la via Maestre che viene al Guado di Rio Trave seguendo il Botro sino a San Martino, pigliando poi per Botrello di Pisegoli, seguitando detto Botrello insino a Fonte Picchio, e seguita alla Via che vene di Gamba Saggina, seguitando detta via che viene a capo al Poggiarello di Piero Pazzo che finisce alla Via di Casale...». Ibidem.

H) La libbra di castrone soldi uno denari quatro	sol. 1 d.4
la libbra della Vitella o Vitello	sol. 1 d.4
baccino di latte o vero cordesca	sol. 1 d.4
la libbra del Porco maschio o femina sanata	sol. 1 d.-
della troia o del Verro libra	sol. - d.8
dell Pecora montone o beccho libra	sol. - d.10
dello arcibecco libra	sol. 1 d. -
della manza o manzo baccino libra	sol. 1 d. 2
le Buoi grassi libra	sol. 1 d. -
della Vacca libra	sol. - d.10
della Capra libra	sol. - d.8
della Bufalina maschio o femina senza l'osso	sol. - d.4.
de Capretti libra	sol. 1 d-4.»
Ibidem.	

APPENDICE

VISITA PASTORALE DI ROBERTO ADIMARI, 1436

Visita Roberto ADIMARI c. 106 v.

PLEBES DE BIBBONA CUM ECCLESIA S. YLarii

Die XVIII Marzii de mane 1436 supradictus dominus vicarius visitavit plebem s. Joannis de Bibbona cum ecclesia s. Ylarii de castro Bibbone cuius est plebanus dominus Michael Stefani de Tacti comitatus Senarum. Collatio et confirmatio dicte plebis spectat ad dominum episcopum sed patrones ecclesie sancti Ylarii sunt homines dicti castri, confirmatio spectat ad d. episcopum. Valores dictarum plebis et ecclesie sunt quolibet anno lodia sex grani omnibus reductis ad granum. Fructus consistunt in grano vino et oleo. Plebes est ruinata et eius domus sed ecclesia sancti Ylarii et eius domus in hedifitiis bene se habent. Tenet sacramenta in condecenti et nitido loco, et similiter fontem baptesmatis. Interrogatus de vita et honestate populi dixit quod bene se habent tam inter se quam cun ipso plebano. Confitentur omnes quolibet anno sed pauci sumunt Corpus Cristi. Non habet Operam. Dicta die: BARTHOLUCCIUS PIERI de dicto castro testis

citatus iuratus et examinatus, et primo de patronatu dictarum plebis et ecclesie dixit ut supra. Interrogatus de valore ipsarum dixit de modiis quinque. Interrogatus de vita moribus et honestate dicti plebani dixit quod bene se gerit et quod est sollicitus in accrescendo fructus ecclesie et quod de ipso populus muntum se contentatur et quod circa sacramenta conferenda bene se habet. SANTES DOMINICI de dicto castro testis ut supra interrogatus de patronatu dixit ut supra. Item de valore dixit de modiis quinque vel circa. Item de vita moribus et honestate dicti plebani dixit ut supra alius testis.

ECCLESIA SANCTI ANDREE DE BIBBONA

Dicta die supradictus dominus vicarius visitavit ecclesiam sancti Andree de castro Bibbone plebatus Bibbone, que vacat rectore. Cuius colatio et confirmatio spectat ad dominum episcopum. Ecclesia et eius domus sunt fere ruinate.

VISITA PASTORALE DI ROBERTO CAVALCANTI, 1443

Visita Roberto Cavalcanti (24 febbraio 1443)

Reverendus pater dominus episcopus supradescriptus visitavit plebem d. Johannis de Bibona, que in loco situata est deserto. Cuius plebanus est dominus frater Michael Stefani oridnis et conventus s. Michaelis de Formicis vulterrane diocesis. Corpus ecclesie in totum est discopertum, et non sunt nisi quator facies muri, et nichil est in illa nisi una pila pro sacro baptisate. Et altaria in illa discoperta sunt. Et asque campanis. Itam visitavit ecclesiam s. Petri curie Bibone, cuius rector est frater Michael plebanus suporascriptus. Ecclesia in omni sua parte minatur ruinam, et in pluribus locis discoperta est. Itam visitavit abbatiam sancte Marie de Magis curie Bibone. Cuius abbacie ecclesia satis pulchra est et coperta, licet tamen in solitario loco sit et deserto. In altari maiori pulchra est tabula, et maius altare coopertum, et una campanula in campanili. Domus habitationis ipsius abbacie est in totum ruinata et dishanibitata. Dicta habbatiam tenet quidam.....

Item visitavit ecclesiam s. Cristofori curie Bibone, que rectore caret solitario et deserto, et nichil, ut dicitur, possidet in bonis.

Item visitavit ecclesiam s. Filippi, cuius rector est ser Ottavianus Andree presbiter de Vulterris. Ecclesia collapsa est in totum, una cum muris et tecto, et nichil in illa manet nisi altare discopertum.

Die XXV mensis Februarii reverendus dominus episcopus suprascriptus visitavit ecclesiam s. Ylarii in castro Bibone, cuius rector est frater Michael Stefani suprascriptus. Corpus ecclesie satis pulchrum est, sed tamen corpus male paratus sedibus et non mattonauts. Trabes unus dicte ecclesie minatur ruinam. Corpus Dominicum manet in loco non bono neque malo, in tabernaculo tamen satis decenti. Fons Baptismi male stat. Altare maius satis bene copertum cum tabula pulchra in illo. Ecclesia non habet sacrarium. Est in illa missale unum triste admodum antiquum, cum aliis quampluribus libris veteribus et male gubernatis. Ecclesia non habet breviarum, sed rector habet. Sunt in illa duo calices, quorum unus ruptus est, cum patenis. Corporalia ecclesie per totum sunt plene foraminibus. Sunt in ecclesia altaria duo, non dotata et male coperta.

Item vi stavit ecclesiam s. Andree in castro Bibone,
cuius rector est ser Ottavianus Andree presbiter de
Vulterris? Que ecclesia in omni sua parte minatur
ruinam, et male stat ab intus et ab extra.

VISITA APOSTOLICA DI GIOVANNI CASTELLI, 1576

MONS. GIOVANNI CASTELLI "Visita Pastorale Apostolica"
1576 carta 655 sq.

PLEBES DE BIBBONA. Deinde visitavit parochialem ecclesiam plebaniam nuncupatam S. Hilari in castro Bibbonae. Cuius est plebanus presbiter Joannes Dominici de Anselmis oriundus ex dicto loco, qui fuit provisor auctoritate ordinaria de mense januarii 1569 non servato concursu. Ecclesia est liberae collationis. Rector residet, sed moratur in domo paterna, quia domus ecclesiae male se habet, et in ea invenit retentum fenum. Vidit asservatum in ecclesia Santissimum Sacramentum in tabernaculo marmoreo super maiori altare in vase eburneo in vasculo raminis. Dixit afferre Viaticum infirmis in paterna super claice impositum et velo coopertum, et unicam particulam. Desunt tabulae et scamna pro communicandis. Vidit vasculum sancti Olei plumbeum indecens asservatum in tabernaculo in pariete ad dexteram altaris. Vidit capsulam nuceam in eodem loco asservatam pro sancto Chrisma et Catecumenorum. Vidit Fontem Baptismi marmoreum ad dexteram ingressus

ecclesiae clave clausum. Cratera baptismi est terrea. Vidit liberculum baptizatorum parvulum inceptum de mense januarii 1579. Visdit alium libellum in quo sunt descripta matrimonia in domibus privatorum. In ecclesia adest altare maius super quo consistit dictum tabernaculum marmoreum, et non edest icona, sed dumtaxat in pariete quasdam images s. Sebastiani et s. (?) sed prope tabernaculum undique cernitur paries alba. Vidit unum calicem cum paterna quae indiget in aureatione. Fuit relatum fuisse delatum Pisis alium calicem reficiendum ab Operariis. Vidit super altare tres tabuleas decentes et quatuor candelabra auricalchi. Ecclesia est consecrata, et celebrat festum dedicationi die 17 decembris quotannis. Tenetur rector quotidie celebrare, et non retinet cappellanum. Pavimentum prope fontem baptismi deficit. Parietes ecclesiae sunt dealbandae. Sub-hostiolum tabernaculi ad dextram altaris est depingendum, et calix depictus est abradendus. Quatuor sunt altaria in ecclesia, sed nullum confertur in titulum, et primum est prope hostium Societatis Corporis Christi, in cuius pariete est depicta imago Crucifixi extincta. Deficit crux, et candelabrum et non adest petra consecrata, et omnia deficient. Aliud altare super quo sunt duae images

antiquae Beatae Mariae. Fuit relatum pertinere ad Frates S. Mariae Pietatis extra oppidum, et super eo non celebratur nisi semel in anno, et celebrant festum Purificationis Beatae Mariae Virginis. Habet introitus ex 25 saccatis terrae et una domo in oppido aureorum decem. Deficit crux, et sunt duae imagines antiquae deformes quae potius risum movent quam pietatem inducant. Aliud latere super quo est imago extincta S. Francisci. Non habet redditus. Non adest crux nec petra consecrata, et non celebratur. Aliud altare prope fontem baptismi non confertur in titulum. Non habet redditus et in pariete est depicta imago s. Bartolomei. Adest parvula tabula Beatae Mariae caret cruce et tabula. Fenestra ecclesiae est aperta et vidit nidificare arundines. Adsunt duae pilae marmoreae. Non adest confessionale. Non adest sacristia quia iam facta est Societas laicorum sub nomine Corporis Cristi, sed quando plebanus consensum praestitit in instrumento cautum est ut ea uti possit loco Sacrestiae. Quinque sepulchra adsunt in ecclesia pro tumulandis cadaveribus. Possidet rector pro ecclesia plura petia terrarum, et molendinum olei redditus aureorum 60 .

Pro decimis raedialibus nihil exigit sed est

consuetudo exigendi libram unam denariorum pro quolibet cadavere. Familiae consistentes sub parochia non excedunt 120. Recipientes Eucaristiam sunt 300 in circa. Rector asseruit neminem remansisse, qui non receperit Sacramentum, et neminem adesse publice criminis, aut axcommunicatum. Non habet bullam. In Coena Domini, nec Casus Reservatos. Pro exercendo cultu divino multa desiderantur, nempe pluviale, tunicellae pro missa maiori, turribulum cum navicula, planeta viridi coloris, et alia quae in decretis exprimentur. ABSOLUTA VISITATIONE DECRETUM FUIT UT SEQUITUR.

Trium mensium spatio debeat rector obtinere novam previsionem a Sede APOSTOLICA ET SUPPLERE DEFECTUM tituli, alis elapso dicto termino reverendissimus Ordinarius procedat ad declarationem privationis. Eant rector vasculum argenteum decens includendum in illa capsula eburnea. Circumdet interius tabernaculum aliquo sericea rubei vel viridi coloris cuius subhostiolum etiam ab interiori parte cooperiatur, ab exteriori vero in ipso depingatur imago Christi cum calice, et altius elevetur, ut pes dicti tabernaculi videatur, et tabernaculum ipsum coloribus et auro depingatur, et desuper imponatur umbella. Emat

vasculum raminis aureati ad instar castodiae, et deferat duas particulas, et velum magnum super spatulis cum tintinnabulo, et octo luminaribus, et semper incedat superpelliceo et stola indutus, et redeat cum habitu, et annunciet indulgentias. Purificiet laicos, et aegrotos in ciato ad hunc usum retento. Provideat scamna et tobaleas pro communicandis. Pro baptismo eam cratera stanneam, et circumdet fontem balaustris nuceis, ne populares valeant super ipsum procumbere, et cooperiat fontem coramine rubeo. Emat vascula raminis aureati pro sacro Crismate, at aliis Oleis, cum distinctis separationibus, et notis licterarum, ut exterius cognosci valeant. Emat quoque vasculum Extreme Unctionis distinctum, et includat in marsupio sericea, et asservet in loco ubi nunc vidit asservatum. At sanctum Chrisma custodiatur in tabernaculo iuxta fontem, quod adeo aptetur, ut claudi possit, et interius et exterius depingatur. Emat librum magnum paginarum ad minus 300 in foleo, et rescribat in eo omnia nomina baptizatorum in dicto librunculo, ne faciliter depereant, et postea in eo nomina ipsorum qui post baptismum suscipiant redigantur. Monuit rectorem ut caveat ne posthac

diutius differant ad baptismum faciendum ad tres dies ad summum, et nullus posthac admittat qui non receperit Eucaristiam, et si puer esset domi baptizatus utatur formula praescripta in Provinciali Sinodo Florentina, et ad levandum infantem admittat marem et foeminam ad summum. Emat alium librum magnum eiusdem qualitatis in quem referat matrimonia contracta, et in posterum contrahenda, et eo describat sigillatim dies, in quibus fient denunciationes, et postea in ecclesia cum supepelliceo et stola intersit matrimoniis, et nullo modo in domibus privatorum, et utatur forma in Concilio Tridentino praescripta. Prp altari eantur icona decnes, aut saltem in pariete depingantur images. Calix inauretur, et qui Pisis allatus est ad reficiendum afferatur ad ecclesiam. Tectum ecclesiae resarciatur. Pavimentum iuxta fores restituatur. Parietes ecclesiae hinc ad festum s. Hilari dealbentur. Subhostiolo tabernaculi ad dextram altaris abradatur calix. Altare prope hostium Societatis Corporis Cristi ornetur cruce, candelabris, pallio coraminis, tobaleis, et novo scabello et lapis consecratus includatur, et imago Crucifixi depingatur. Idem quoque fiat altari Beatae Mariae Virginis in omnibus et per omnia, ut supra dictum est, et illae

imagines amoveantur et comburantur. Alia duo altaria similiter ornentur, alias demoliantur. Fiat novum pulpitum decnes ante Quadragesimam. Oculus ecclesiae vitro cluadatur. Confessional ligneum cum crate ferrea interiecta erigatur. Pavimentum pro tumulandis cadaveribus non decrustetur. Fiat pluviale novum sericeum decens. Duae tunucellae, planeta alba sericea cum reliquis pertinentiis. Turibulum cum navicula auricalchi. Asperges decens. Nova imago Pacis. Hastae novae pro intortitiis. Pelvis pro aqua benedicta auricalchi. Duas bandas pro cruce emat, alteram pro festis, alteram pro defunctis. Vexillum sericeum cum depicta imagine S. Hilarii pro processionibus. Conficiat inventarium rerum ad cultum divinum pertinentium, et bonorum stabilium ecclesiae et exemplum transmittat ad episcopalem Curiam infra duos menses.

FUERUNT INTIMATA EODEM DIE SUPRASCRIPTO RECORI.

SOCIETAS CORPORIS CRISTI. Deinde visitavit Societatem laicorum sub invocatione Corporis Cristi. Confratres sunt mares et foeminas 50. Vidit capitula approbata auctoritate ordinaria in libello male descripto Confratres non habent vestes albas. Congregantur feria quinta qualibet hebdomada de sero, et qualibet die

dominico de mane, et recitant Psalmos Poenitentiales et Offitium Sacramenti. Habent in bonis molendinum ex quo percipiunt quotannis (staria) 36 grani, et ex proventibus Communis dicti oppidi exigunt solidum unum pro qualibet libra. Coeteris vero sumptibus suppeditatur elemosinis. Habent onus solvendi sextaria 12 frumenti cuidam Sigismundae Pisis commorati olim famulae illius qui molendinum reliquit Societati, et celebrandi Festum Corporis Christi, et associandi Viaticum. Icona altaris est decens, sed non adest crux neque candelabra. Mensa ipsius est consecrata prout etiam Confraternitas nuper fuit a reverendissimo Ordinario. In dicta Societate adsunt duo sepulchra in quibus tumulantur cadavera confratrum. Diebus festivis celebratur in dicta Societate etiam oedem tempore quo in ecclesia. Mansio dictae Societatis in omnibus bene se habet, licet sit parvula, solum desiderat albedinem. JESSUM FUIT UT SEQUITUR.

Rescribantur Capitula in membranis et libellus cooperiatur aliquo sericeo, et in medio depingatur imago Christi cum calice. Confratres qui non habent vestes teneantur illas facere omnino infra quatuor menses alias abrandantur a Societate. Altare ornatur cruce et candelabris depictis et pallio coraminis

aureati cum imagine Corporis Cristi in medio Diebus dominicis nullus sacerdos audeat celebrare in dicta Societate nisi post celebrationem Missae in Plebe. Confratres sumant Eucaristiam salter ter in anno, et associant Sacramentum cum vestibus et octo luminaribus ad minus. ADEST OPERA IN DICTA ECCLESIA cuius redditur consistunt in sextaria 24 grani et ex quadam domuncula percipiuntur librae 12 et ex apoteca librae 7. Non adest inventarium supellectiliu Operae. Jussum fiut Operariis ut una cum plebano infra duos menses debean conficere inventarium bonorum stabilium at rerum ad cultum divinum destinatarum, et exemplum transmittere ad Curiam episcopalem. CONFRATERNITAS SANCTORUM SEBASTIANI ET ROCHI. Deinde visitavit Confraternitatem laicorum sub invocatione Beatae Mariae Virginis et sanctorum Sebastiani et Rochi in dicto oppido Bibbonae. Confratres induunt veste celestina. Non Habent Capitula. Societas ipsa in tecto parietibus et pavimento nulla eget reparatione. Habet campanile cum duabus campanis, quia fuir relatum olim fuisse ecclesiam parochialem sed propter ipsius angustiam Plebem fuisse edificatam. Icona altaris est antiquum super quo cum ornamento nucel adest imago Crucifixi. Confratres sunt numero 30 et totidem

mulieres, quae non congregantur. Homines vero congregantur qualibet sexta feria de sero, et quolibet die dominico de mane, et recitant 7 psalmos poenitentiale, et matutinum Beatae Virginis. Altare caret cruce et candelabris. Pro sacrificio Missae vidit calicem cum patena, quae est inaureanda. Vidit planetam attritam; et nova indiget. Coetera sunt tollerabilia. Possident petiolum terrae sextariorum 8 parvi redditus, et sumptus faciunt cum elemosinis. JUSSUM FUIT UT INFRA. Confratres qui non habent vestes eas faciunt infra duos menses, alias eradantur e Societate. Eligant quator ex peritioribus confratribus qui componant Capitula cum quibus gubernari debeant, et infra sex menses exhibeant reverendissimo Ordinario approbanda. Altare ornetur cruce et candelabris depictis et pallio coraminis inaureati. Patena inauretur. Nova planeta sericea alba fiat. Sumant Eucaristiam saltem ter in anno.

ORATORIUM SANCTAE MARIAE PIETATIS. Postremo visitavit ecclesiam sive oratorium s. Mariae Pietatis extra oppidum Bibbonae in quo morantur quidam Canonici regulares nuncupati S. Petri sub regula S. Augustini. In dicto conventu non reperit nisi duos sacerdotes videlicet Donnum Donatum de Clanni priorem, et Donnum

Petrum de Florentia. Et ista Congregatio habet duo alia loca, unum in hac dioecesi volateriana sub titulo S. Bartoli in comitatu S. Geminiani.; alterum in dioecesi florentina sub titulo s. Michaelis de Montercorboli estra oppidum S. Donati in Podio; in quibus locis commerantur dumtaxat unus sacerdos adeo ut inter omnes sunt quator fratres. Et quinque morantur extra claustrum religionis, videlicet Donnum Alexandrum de Tholomeis senensem. et ignorant ubi hodie reperiatur nam est annus elapsus quod discessit de Terra Pisciae. Donnum Julium de castro Figlini, qui forte reperitur Romae cum habitu. Donnum Raphaellem de Prato qui in dicta Terra retinet curam dicti hospitalis cum aliis. Donnum Franciscum de Retro januensis dioecesis de quo duobus abhinc annis elapsis nihil auditum est. Donnum Joannem Antonium de Vulparia, qui docet grammaticam Florentiae. Qui omnes quinque fratres susceperunt habitum dictae Religionis in hoc conventu, sed prius habeant habitum, et fortasse professionem emiserunt in alia religione. Donnus Alexander in ordine Servorum, coeteri in religione S. Francisci, et Donnus Augustinus in religione S. Bartoli, et Donnus Petrus in religione Carmelitana, in qua fuit promotus ad sacros ordines et

emisit professione Ecclesia ipsa sive oratorium est turbinata in medio, et ad instar crucis, et habet tres ianuas, et in aedificiis optime se habet, et nulla eget reparatione. Oratorium ipsum est consecratum una cum altare et anniversarium dedicationis celebratur die 7 mensis octobris quotannis. Celebratur in eo singulis diebus saltem per unum sacerdotem, sed diebus festivis ambo celebrant. Quia adsunt duo fratres non professi quos vicant 'conversos', et duo alii clerici. In dicto oratorio non tumulantur cadavera nisi aliquando quis sibi elegerit sepulturam quod tamen raro accidit. Adest altare cum imagine Pietatis in pariete depicta quae retinetur cooperta, et tantum semel in anno discoperitur Feria Secunda Paschatis Sanctissimae Resurrectionis. Adsunt 12 lampades vitreae, et una semper retinetur accensa, diebus festivis duae, et paschalibus omnes. in dicto oratorio non asservatur Sacramentum neque adest tabernaculum. Super dicto altari vidit crucem ramini aureati satis decentem cum sex candelabris auricalchi, et duobus ligneis depictis. Adsunt duo alia altaria hinc inde, quae non conferentur in titulum sub invocatione s. Antonii et s. Caterinae, et super eis non celebratur nisi in festo tituli aut ex devotione alicuius. Adest

Sacristia refecta paramentis necessariis ad cultum divinum cum quator calicibus cum cuppis argeneis decentibus. Dictu Fratres nullum habent superiorem praeter episcopum volaterranum et vivunt sub regula S. Augustini, et non habent consitutiones particulares. Congregantur quotannis in dicto oratorio pro ipsorum negociis, et habent privilegia apostolica Papae Julii II et bullam concessionie dicti Oratorii eisdem factae a Cardinali de Soderinis tunc episcopo volaterrano de anno 1503. Possident unum praesidium, et quaedam petia terrarum ex quibus colligunt quotannis sacc. 40 grani et ex vinea cados 50 vini, et recolligunt oleum pro victu, et ex incertis elemosinis quotannis ad minus recolligunt 50 aureos. Adest campanile cum duabus campanis. Mansiones monasterii male se habent quia oratorium est positum in loco adeo opaco, ut terra sit altior aedificis. DECRETA SUNT INFRASCRIPTA. Illa duo altaria ornentur crucibus candelabris depictis palliis coraminis aureatis et novis scabellis. Ex quo praedicata Congregatio per annos 70 et ultra in tam parvum numerum crevit, et uno donno Donato excepto qui habitum suscepit in religione praedicta alii omnes sunt apostatae et ex aliis religionibus altioribus prodiere, proponat reverendissimus Ordinarius

Sanctissimo Domino Nostro extinctionem et supplexionem huius religionis, et Oratorium ipsum auctoritate apostolica concedatur Congregationi Vallisumbrosae, quae in dicto oppido habet bona seu alteri religioni ex approbatis. Fuit prohibitum dictis sacerdotibus ne audeant audire Confessiones quia interrogati de Casibus Conscientiae prorsus ignoros se esse praesetulerunt. mansiones dicti Conventi commodiori ratione qua fieri possit resarciantur.

STATUTI DELLE COMUNITA' AUTONOME E SOGGETTE

BIBBONA, dal 1490 al 1589

QUESTI SONO GLI STATUTI DEL CASTELLO ET COMUNE DI
BIBBONA PER L'ADRETO CONTADO DI PISA ET HOGGI DI
FIRENZE FACTI SOTTO GLI ANNI 1490 INDITIONE NONA di et
mesi infrascritti

(Proemio) JESUS

Al nome sia dello omnipotente sommo et grande
Idio et della sua sanctissima madre sempre vergine
Maria et de sanctissimi apostoli Piero et Paulo et
dello inclito più che profeta Johanni Baptista padrone
et protectore et advocato del nostro magnifico et
excelso Dominio Florentino, et de gloriosi apostoli
Andrea et Bartolomeo insieme co devotissimi sancti
Hylario et Dyonosio ariopagita padroni protectori et
advocati del castello et comune di Bibbona sotto la
protezione de quali si regge et governa, et finalmente
di tutta la celestiale corte di Paradiso: sia et possi



essere ad honore stato et exaltatione de nostri excelsi et potenti Signori Priori di Libertà, et Gonfalonieri di Justitia del magnifico Popolo Fiorentino, et de loro honorabili et circumspecti Collegi, et della invictissima catholica Parte Ghuelfa, la quale Dio mantenga per mare per terra a destructione et ultimo exterminio di chi contro quella in alcun modo dire, machinare o attentar volessi.

Questi sono gli Statuti et Ordini del prefato Comune di Bibbona contado già di Pisa et hoggi di Firenze, facti et composti per li prudenti et discreti homini

Antonio di Giovanni Anselmi, Domenico di Luca di Pavolo, Cardino di Luca di Cardino, Lionardo di Jacopo di Ricciardo, Michele di Jacopo di Piero di Bone, et Bartholomeo di Neri Barulera, statutarii del Comune di Bibbona,

et per decto comune acciò electi assumpti et deputati, come di loro piena balia apparisce alle Reformagioni di detto Comune di mano di me Notaio infrascritto, et scripti et composti al tempo dello spectabile homo Giovanni di Jacopo Morelli, et per detto Dominio Fiorentino honorando Capitano et Commissario di

Campiglia et di Bibbona et altri luoghi, etc., scripti rogati distesi et publicati et in buona forma ridotto per me Agliano d'Antonio di Jacopo da Volterra, et notaio publico fiorentino, et al presente col prefato Messer lo Capitano et Commissario notaio et offitiale nel decto Castello di Bibbona, et da me e prenominati Statuarii, a detti Statuti et Ordini correggere saldare et in forma mettere scrivere agiugnere et diminuire comporre et publicare, electo et deputato sotto gli anni del nostro signore Jesu Cristo della sua salutifera incarnatione M.CCCC.LXXXX. indictione nona, et sotto di primo di Marzo di detto anno (è il 1491)

CAPITOLO 1° Che el castello et comune di Bibbona sia sotto el Dominio Fiorentino

In prima che detto castello homini et persone di Bibbona et tutto suo terreno corte et università da qui innanzi come pel passato sia et esser s'intenda sotto il Dominio in perpetuo del magnifico et excelso Popolo Fiorentino, et che decto castello et homini et habitatori in epso debbino stare ad obedientia de

nostri magnifici et excelsi signori Signori Priori di Libertà, et Gonfalonieri di Justitia d'epso Popolo Fiorentino, et de loro magistrati, et similmente de rectori che decto Popolo Fiorentino quivi saranno mandati come gli altri subditi d'epso Comune di Firenze.

CAPITOLO 2° Dello officio del Gonfalonieri, et Consoli di decto comune, et quanto debbino stare, et della loro auctorità et balia.

Statuireno et ordinoreno e detti Statutarii che nel detto castello et comune di Bibbona sia et essere s'intenda l'ufficio principale di Quatro Buoni homini veri guelfi et fedeli del Comune di Firenze et del Comune di Bibbona: de quali ve ne sia uno principale, che si chiami Gonfalonieri di Parte Guelfa in segno et dimostratione et fedeltà degli animi et cuori loro verso detto Dominio Fiorentino et sua parte guelfa: Et debbisi detto Gonfalonieri imborsare insieme cogli altri tre homini e quali si chiamino Consoli del decto comune di Bibbona: Et duri el loro officio Sei Mesi

per volta, cum salario in decto tempo di Lire quattro per uno, le quali el Camarlingo del comune possa pagare senza suo preiudicio o danno.

Et cosi imborsati si debbino trarre a sorte et fortuna delle borse di decto comune a cciò deputate. Et nel principio del loro officio et prefato Gonfalonieri et Consoli, prima che piglino l'ufficio, debbino et sieno tenuti di giurare nelle mani del Cancellieri di decto comune ad Sacra Dei Evangelia, la scriptura manualmente toccando, de exercitare et fare diligentemente l'officio suo senza alcuna fraude dolo o inganno, et detto castello et terra tenere in pace in tranquillità et unione. Et detto Gonfalonieri correre colla sua insegna a rumori, a banditi pigliare, et simile e Consoli suoi compagni, et ogni altra cosa fare appartenente al loro officio. Et che detti Gonfalonieri et Consoli cum licentia del loro Vicario et Officiale di Bibbona et in sua presentia possino raunare el Consiglio et Università et Parlamento del detto Comune a ogni loro piacere et volontà. (Et durante il loro officio in detto tempo s'intendino essere liberi et exempti da ogni loro debito particolare et di private persone. Ma non di Comune in alcun modo).

Ancora habbino auctorità et balia di potere porre ogni danaio, presta, colta et datii insieme con loro Consiglio. Et simile con detto Consiglio fare ogni stantiamento; et senza el detto loro Consiglio non possino nè debino stantiare alcuno danaio, nè amettere a nissuno Camarlingo per via d'uscita alcuno danaio, se prima non è stntiato per detti Gonfalonieri et Consoli, et loro Consiglieri come di sopra. Excepto che decti Gonfalonieri et Consoli per loro propria auctorità possino honorare al loro tempo gli Amici del Comune non passando Lire cinque in detto tempo. Et se per caso accadesse che havessino a ffare più spese di Lire cinque, che allora sieno tenuti et debbino chiarire ogni debito, et credito che al loro tempo occorresse o fusse occorso. Et più ancora possino detti Gonfalonieri et Consoli al loro tempo fare una cena alle spese del comune, come è usitato, all'uscita de Vecchi et intrata de Nuovi: non passando di spesa più che Lire cinque, et da indi in giù, come a lloro pare et piace.

Ancora statuirono et ordingrono e detti Statutarii, havendo respecto alla importatia dello officio di detti Gonfalonieri et Consoli per la cura et faccende di detto Comune, et perchè le cose con più

idoneamente di fare l'ufficio suo bene et (diligentemente) lealmente: Et rendere buono conto al comune, et cosi debba giurare di fare nelle mani di detto comune, et stare a sindacato come è usitato per gli altri camarlinghi del detto comune infra XV di di poi che harà deposto l'ufficio suo per quelli sindichi che per detti Consoli gli saranno deputati.

Et che sia tenuto fare uno Libro nel quale scriva ogni entrata et uscita, cioè Dati, Condennagioni, et altre cose pervenienti nel detto comune di di in di. Di sua mano se saprà scrivere et se non sapesse scrivere per mano del Cancellieri di Bibbona se l'arà: et se non l'avessi per mano del Notaio o vero ufficiale di Bibbona.

Et che non possi spendere alcun denaio, se non son prima stantiati per detti Consoli et Consiglieri, altrimenti pagando d'intenda pagare di suo. Et che duri d'ufficio suo Sei Mesi, come quello dei Consoli. Et che debba havere per suo salario in dicto tempo Lire tre.

Et non restituendo al tempo, in quello fusse condannato, possa essere condannato nel Doppio più et che non possi lasciare indrieto a riscuotere se non lire cinque per Datio, o vero Imposta. Et il resto

gle le possino mettere addosso i Sindichi che l'aranno a sindacare come danari bene riscossi: pena soldi dieci per uno a detti Sindichi.

CAPITOLO 4° Dello officio de Campai, et quanto durino

Ordinorono et statuirono che in detto castello di Bibbona sia et esser debba l'ufficio de Campai, di numero Quatro et non più, cum salario di Lire quatro per uno; è quali si debbino imborsare et trarre come è consueto in detto comune, quando si traghono e' Consoli di detto luogo: et il loro tempo duri Sei Mesi. Et sien tenuti et debbino detti Campai andare cercando il Piano, et le Prata, bandite et segnate per comune. Et tucti et ciaschuni danni che troveranno debbino rapportare al Vicario, o vero Officiale di Bibbona. Et che a detti Campai sia data piena fede senza altra testimonianza: et niente di meno detti Campai possino essere reprobati per due testimoni degni di fede di veduta et non suspecti. Et ancora sieno tenuti et debbino detti Campai ad richiesta di qualunque havesse ricevuto danno di facto tale danno, cioè la stima di quello, rapportare al Notaio et

Ufficiale: et lui nel Libretto de Damni Dati ne facci nota, dicendo sarà tenuto di fare. Et cosi el Notaio sia tenuto dette accuse rapportate farne nota in su Libro di detti Campai, sotto pena di Soldi dieci per ogni partita. Et più statuireno et riformoreno e detti Statutarii che qualunque persona darà danno personalmente in qualunque luogo dove non si troverrà se presenti Statuti essere speciale Pena, incorri epso iure in pena di Soldi dieci per volta per ciascheduno. Et che al Fanciullo da anni sette in giù non gli sia alcuna pena, et da septe anni insino a XII sia la pena di Soldi cinque. Le quali pene s'intendino essere dupplicate et essere incorsi nella pena del Doppio che di nocte tempo darà danno. Et qualunque sarà trovato dare danno in Orti detta pena ancora s'intenda essere et sia duplicata.

Et qualunque de prenominati sarà trovato tagliare Arbori et Fructi domestici epso iure incorri in pena di Lire X per volta per ciaschuno. Et cosi chi fusse trovato tagliare alcuno innesto di qualunque ragione incorga nella medesima pena di Lire 10. Et quello el quale darà danno in Orto di Poponi di giorno caggi in pena di Soldi venti: et di notte in pena di Lire cinque per ciascheduna volta. Et niente di meno el

damnificante sia sempre tenuto all'ammenda al
dannificato. Et sia tenuto pagare el dannificante per
la Stima tanto quanto ne vadi pena a quello è
dannificato pel detto danno ricevuto: per la quale
stima di facto possi essere convenuto gravato et
preso. Et in qualunque di detti casi la Pena sia
duplicata a Forestieri, cioè a quelli che non
sopportiranno gravezza in detto Comune.

CAPITOLO 5° Dello officio degli Arbitri et
Terminatori del Castello di Bibbona

Anche è statuito et ordinato che nel Commune di
Bibbona sia et essere s'intenda l'ufficio delli
Arbitri, o vero Terminatori: el quale duri et durar
debba per tempo et termine d'Uno anno, cioè due de
buoni et migliori Homini del Comune di Bibbona. Et
sieno electi da Consoli et Consiglieri di decto
Comune. Et le questioni che nascessono, o vero
venissono nel decto Comune di Bibbona fra gl'uomini et
persone del decto Comune per cagione d'alcuno confine
di terreni essenti nel decto Comune. Et cosi d'altri
casi che venissono nel decto Castello in alcun modo.